

Registro dei verbali della seduta DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

SEDUTA DEL 18/12/2025

Delibera n. 45

Riguardante l'argomento inserito al n. 4 dell'ordine del giorno:

APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (UPD) E DEL SERVIZIO ISPETTIVO.

L'anno **duemilaventicinque** questo giorno **18** del mese di **dicembre**, alle ore **14:50**, in Reggio Emilia, nell'apposita sala consiliare, si è riunito il Consiglio Provinciale in seduta pubblica per trattare le materie iscritte all'ordine del giorno. Rispondono all'appello nominale fatto dal Segretario per invito del Presidente **Zanni Giorgio**, i Signori:

ZANNI GIORGIO	Presente
BARILLI CECILIA	Presente
BEDOGNI FRANCESCA	Presente
MARTINELLI CLAUDIA	Assente
MONICA FRANCESCO	Presente
OLMI ALBERTO	Presente
SANTACHIARA ALESSANDRO	Presente
SASSI ELIO IVO	Presente
ZARANTONELLO SIMONE	Presente
BIZZOCCHI ALBERTO	Assente
PAGLIANI GIUSEPPE	Presente
FANTINATI CRISTINA	Presente
PAOLI GIANLUCA	Presente

Presenti n. **11** Assenti n. **2**

Hanno giustificato l'assenza i consiglieri: Bizzocchi Alberto

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dott.ssa Garuti Anna Lisa.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare, apre la seduta. Si dà atto che la registrazione audio della seduta è conservata presso la Segreteria Generale e che, in applicazione dell'art. 7-bis del Regolamento per il funzionamento del Consiglio, i lavori sono videoregistrati e trasmessi in streaming e poi pubblicati sul sito web istituzionale, nella sezione dei servizi online.

Vengono designati gli scrutatori nelle persone di: Olmi Alberto, Zarantonello Simone, Fantinati Cristina.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 85, lettera d), della Legge 7 aprile 2014 n. 56, stabilisce che le Province esercitino, tra le altre, anche la funzione fondamentale di assistenza tecnico amministrativa agli enti locali del territorio;
- il successivo comma 89 stabilisce che “[...] sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali [...]”;
- l'art. 30 del D.lgs. 31 agosto 2000 n. 267 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- l'art. 1, comma 62, della Legge n. 662/1996 prevede che *“Per effettuare verifiche a campione sui dipendenti delle pubbliche amministrazioni, finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 65, le amministrazioni si avvalgono dei rispettivi servizi ispettivi”*;
- il comma 2, dell'art. 55 bis, del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, prevede che ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità;
- il comma 3 del medesimo articolo 55 bis stabilisce che le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari;
- la gestione, in forma associata, dell'attività del Servizio Ispettivo e dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari rappresenta una soluzione qualificata, in quanto assicura lo svolgimento delle competenze e delle attività in ossequio ai principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

Dato atto che:

- con decreto del Presidente n. 279 del 23/12/2019 è stato istituito l'ufficio per i procedimenti disciplinari della Provincia di Reggio Emilia in forma collegiale;
- con decreto del Presidente n. 221 del 06/10/2022 è stato conferito l'incarico ai componenti dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD), a norma dell'art. 55-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, successivamente modificato con decreto presidenziale n. 104 del 30/05/2024;
- con decreto del Presidente n. 198 del 23/09/2022 è stato istituito il Servizio Ispettivo della Provincia di Reggio Emilia;
- con decreto del Presidente n. 253 del 03/11/2022 è stato approvato il “Regolamento per gli incarichi esterni da parte dei dipendenti della provincia di Reggio Emilia e di funzionamento del servizio ispettivo”, successivamente modificato con decreto del Presidente n. 118 del 11/07/2023;

Considerato che:

- con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 23 del 27.09.2022 furono approvate le convenzioni per la gestione associata dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD) e del Servizio Ispettivo, con efficacia triennale, decorrente dal 1° gennaio 2023 e fino al 31

dicembre 2025;

• alla gestione unificata delle funzioni dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari e del Servizio Ispettivo hanno aderito i seguenti enti del territorio:

Comune di Brescello

Comune di Gualtieri

Comune di Guastalla

Comune di Luzzara

Comune di Novellara

Comune di Poviglio

Comune di Reggiolo

Unione Bassa Reggiana

Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano

Unione Terra di Mezzo

Unione Val d'Enza

Ritenuto di proporre alle Unioni/Comuni del territorio provinciale la prosecuzione della gestione associata dell'UPD e/o del Servizio Ispettivo;

Visti gli schemi di convenzione, allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, finalizzati:

- all'adesione alla gestione associata dell'UPD (all. 1)
- all'adesione alla gestione associata del Servizio ispettivo (all. 2);

Dato atto che ai suddetti schemi sono allegati gli accordi per il trattamento dei dati personali (All. sub A);

Dato atto che l' articolato delle convenzioni è stato innovato rispetto ai testi precedenti in relazione all'esperienza operativa maturata nei primi tre anni di gestione associata e che le relative disposizioni sono state condivise con i Responsabili dei Servizi personale delle Unioni già aderenti;

Visti il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente ad interim del Servizio Affari Generali e il parere favorevole di regolarità contabile espresso dalla dirigente del Servizio Bilancio ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Il Presidente cede la parola al Dirigente ad interim del Servizio Affari Generali, Dott.ssa Anna Lisa Garuti, per l'illustrazione della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Presidente apre la discussione. Nella discussione intervengono i consiglieri:

- *Olmi Alberto, Capogruppo di insieme per la Provincia di Reggio Emilia.*

Il Presidente, dichiarata chiusa la discussione, chiede se vi siano dichiarazioni di voto. Nessun consigliere chiede la parola.

A seguito di votazione effettuata con il sistema del voto elettronico, il cui esito viene proclamato dal Presidente come segue:

Presenti alla votazione	n. 11	
Voti favorevoli	n. 11	(Zanni Giorgio, Barilli Cecilia, Bedogni Francesca, Olmi Alberto, Santachiara Alessandro, Sassi Elio Ivo, Zarantonello Simone, Monica Francesco, Pagliani Giuseppe, Fantinati Cristina, Paoli Gianluca)
Voti contrari	n. 0	
Astenuti	n. 0	

DELIBERA

Di approvare gli schemi di convenzione, allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, finalizzati:

- all'adesione alla gestione associata dell'UPD (all. 1)
- all'adesione alla gestione associata del Servizio ispettivo (all. 2);

Di dare atto che, in sede di sottoscrizione delle convenzioni, potranno essere apportate le modifiche formali e non sostanziali che si rendessero necessarie.

Infine,

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Attesa l'urgenza connessa alla scadenza delle convenzioni in essere al 31 dicembre 2025

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

A seguito di votazione, effettuata con il sistema del voto elettronico, il cui esito viene proclamato dal Presidente come segue:

Presenti alla votazione	n. 11	
Voti favorevoli	n. 11	(Zanni Giorgio, Barilli Cecilia, Bedogni Francesca, Olmi Alberto, Santachiara Alessandro, Sassi Elio Ivo, Zarantonello Simone, Monica Francesco, Pagliani Giuseppe, Fantinati Cristina, Paoli Gianluca)
Voti contrari	n. 0	
Astenuti	n. 0	

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Presidente della Provincia
F.to Zanni Giorgio

Segretario Generale
F.to Garuti Anna Lisa

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti.

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma

ACCORDO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art. 28 Regolamento Europeo 2016/679

Il presente Accordo costituisce parte integrante della Convenzione tra l'Unione/il Comune di **(nome dell'ENTE)** e la Provincia di Reggio Emilia designata Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679

1. Valore delle premesse e invariabilità dell'Accordo

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo e ad esse le Parti intendono attribuire valore negoziale.

Le parti si impegnano a non modificare l'Accordo se non per aggiungere o aggiornare informazioni negli allegati.

Ciò non impedisce alle parti di includere quanto indicato nel presente Accordo in un contratto più ampio o di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché queste non contraddicano, direttamente o indirettamente, il presente Accordo o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati

2. Scopo e ambito di applicazione

Scopo dell'Accordo è garantire il rispetto dell'art. 28, commi 3 e 4, del Regolamento e definire le modalità attraverso le quali il Responsabile si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le operazioni di Trattamento dei Dati Personali svolte nel contesto dell'erogazione del Servizio e per effetto dell'adempimento conseguenti alla gestione associata dell'Ufficio per i procedimenti Disciplinari (UPD) in essere.

Nel quadro della disciplina dettata dalla citata Convenzione le Parti hanno sottoscritto questo Accordo al fine di garantirsi reciprocamente il rispetto del Regolamento e delle leggi applicabili sulla protezione dei Dati Personali vigenti, stabilendo le tutele e le procedure necessarie affinché il trattamento avvenga nel rispetto delle suddette norme.

Il Titolare del trattamento ha preso atto che il Responsabile presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'Interessato.

Il Responsabile garantisce che la propria struttura ed organizzazione sono conformi alle normative vigenti necessarie l'esecuzione del presente Servizio e si impegna ad adeguarla ovvero a mantenerlo adeguato allo stesso, garantendo il pieno rispetto (per sé e per i propri collaboratori e dipendenti) delle presenti istruzioni oltre che di tutte le norme di legge in materia.

Il presente accordo lascia impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il Titolare del trattamento a norma del Regolamento. Il presente accordo non garantisce, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del Regolamento.

3. Definizioni

Ai fini del presente Accordo, i termini di seguito indicati, ove riportati con lettera iniziale maiuscola, avranno il seguente significato:

- **"Accordo"**: questo scritto;
- **"Altro Sub-Responsabile del trattamento" o "altro SUB-Responsabile"**: (sia in forma singolare sia plurale) ogni ulteriore Responsabile del trattamento che venga eventualmente nominato dal Sub-Responsabile del trattamento sulla base dell'autorizzazione, specifica o generale, del Titolare e del Responsabile che si impegna a trattare i Dati Personali del Titolare, in adempimento degli obblighi del Responsabile Principale e del Titolare del trattamento ai sensi del presente Accordo;
- **"Autorità di vigilanza"**: qualsiasi autorità, incluso il Garante della protezione dei dati personali, che abbia il potere di monitorare e far rispettare l'osservanza del Regolamento e delle leggi applicabili sulla protezione dei Dati Personali del Servizio.
- **"Dati Personali"**: ai fini del presente Accordo, i Dati Personali sono i dati relativi ad **Interessati**, trattati in connessione con il Servizio fornito dal Responsabile del trattamento al Titolare e hanno il significato stabilito nel Regolamento, comprendendo, solo nei limiti in cui sono trattati dal Responsabile, anche le categorie di dati di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento.
- **"Diritti degli Interessati"**: i diritti cui sono destinatari gli Interessati ai sensi del Regolamento. A titolo esemplificativo e non esaustivo i Diritti degli Interessati includono il diritto di richiedere l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei Dati Personali, di richiedere la limitazione del trattamento in relazione all'oggetto dei dati o di opporsi al trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati;
- **"Interessato"**: (sia in forma singolare sia plurale) **persona fisica identificata o identificabile** alla quale si riferiscono i Dati Personali. Ai fini del presente Accordo, l'Interessato ha il significato stabilito nel Regolamento;
- **"Provvedimento"**: il provvedimento del 27 novembre 2008, comprensivo di successive modifiche, con il quale il Garante Privacy ha dettato misure ed accorgimenti per i titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema. In particolare, ai sensi del paragrafo d., del Provvedimento "nel caso di servizi di amministrazione di sistema affidati in outsourcing, il titolare o il responsabile esterno devono conservare direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema". Provvedimento "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema" del 27 novembre 2008 così come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009
- **"Regolamento"**: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali e sulla libera circolazione di tali dati;
- **"Responsabile" o "Responsabile del trattamento"**: in generale, una persona fisica o giuridica, autorità pubblica, agenzia o altro ente che tratta i Dati Personali per conto del Titolare;
- **"Responsabile della protezione dei dati"**: soggetto designato rispettivamente dal Titolare e/o dal Responsabile in conformità agli art. 37 e ss. del Regolamento;
- **"Servizio"**: il Servizio erogato dal Responsabile nei confronti del Titolare, come definito dalla Convenzione in essere;

- **“Sub-Responsabile del trattamento”**: (sia in forma singolare sia plurale) ogni ulteriore Responsabile del trattamento che venga eventualmente nominato dal Responsabile Principale sulla base dell’autorizzazione, specifica o generale, del Titolare e che si impegna a trattare i Dati Personali del Titolare, in adempimento degli obblighi del Responsabile Principale ai sensi del presente Accordo;
- **“Titolare del trattamento” o “Titolare”**: in generale, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, l'agenzia o altro organismo che, da solo o in collaborazione con altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei Dati Personali;
- **“Trattamento”**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a Dati Personali o insiemi di Dati Personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- **“Violazione dei Dati Personali”**: violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o l’accesso non autorizzato a Dati Personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

4. Dettagli sui Trattamenti effettuati dal Responsabile

Lo scopo, le categorie di dati personali e le finalità del Trattamento dei Dati Personali per le quali sono trattati per conto del Titolare nel contesto dell'erogazione del Servizio sono descritti nella Convenzione stessa.

5. Obblighi del Responsabile

Il Responsabile si impegna a procedere al Trattamento dei Dati Personali nel rispetto del Regolamento e delle leggi applicabili sulla protezione dei dati che, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di conoscere. In particolare s’impegna a:

- trattare i Dati Personali del Titolare solo se necessario a fornire il Servizio oggetto della Convenzione e nel rispetto delle istruzioni scritte del Titolare, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o nazionale a cui è soggetto il Responsabile del trattamento. In tal caso il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il titolare del trattamento informa il Titolare circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Le istruzioni sono descritte nel presente Accordo. Il Titolare può impartire ulteriori istruzioni documentate successivamente per tutta la durata del trattamento dei dati;
- informare il Titolare nel caso in cui ritenga che specifiche istruzioni siano in violazione di leggi applicabili in materia di protezione dei dati;
- rispondere prontamente ed adeguatamente alle richieste di informazioni del Titolare relative al trattamento dei dati conformemente al presente Accordo;
- notificare al Titolare senza ritardo qualsiasi contatto, comunicazione o corrispondenza che potrebbe ricevere da un'Autorità di vigilanza, in relazione al Trattamento dei Dati Personali trattati per conto del Titolare, sempre che ciò non sia vietato dall'Autorità;
- qualora previsto dalla tipologia di trattamento, prestare particolare attenzione al trattamento dei Dati Personali rientranti nelle categorie particolari o relativi a reati e condanne penali degli interessati conosciuti, anche incidentalmente, nel corso dell'erogazione del Servizio, procedendo alla loro raccolta e archiviazione solo ove ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività di competenza e istruendo in tal senso le persone autorizzate che operano all'interno della propria struttura. Il Responsabile applica limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari per il trattamento di tale tipologia di dati personali;
- nel caso in cui il Responsabile nelle operazioni di Trattamento si avvalga di soggetti coinvolti nell'erogazione del Servizio, assicurerà che tali soggetti accedano solo ai dati personali del Titolare nella misura strettamente necessaria per l’attuazione, la gestione e il controllo previsto nell’Accordo e che gli stessi:
 - siano stati debitamente designati per iscritto e abbiano ricevuto le istruzioni previste per legge e impartite dal Responsabile in conformità con gli obblighi che lo stesso ha assunto per effetto del presente Accordo;
 - s’impegnino formalmente alla riservatezza o siano soggetti ad un obbligo legale di riservatezza vietando anche la divulgazione di informazioni, dati riservati senza autorizzazione del Titolare;
 - accedano con credenziali nominative e strettamente riservate solo ed esclusivamente ai dati necessari per l'erogazione del Servizio, sollevando il Titolare del trattamento da qualsiasi responsabilità per il loro operato e nella misura strettamente necessaria per l’attuazione, la gestione e il controllo previsto dalla Convenzione
 - ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei Dati Personali;
- ove applicabile relativamente al Servizio fornito, procedere alla nomina di uno o più amministratori di sistema, individuati tenendo conto della loro esperienza professionale, in particolare con riferimento alle capacità ed affidabilità dimostrate nello svolgimento delle proprie mansioni, nelle forme e con le modalità indicate dall’Autorità di vigilanza ed eventualmente dal Titolare del trattamento, fornendo loro specifiche istruzioni e indicando espressamente i compiti attribuiti. Il Responsabile s’impegna a fornire al Titolare un elenco contenente i nominativi degli amministratori di sistema nominati e i rispettivi compiti attribuiti, provvedendo ad aggiornare l’elenco ogni qualvolta necessario (i.e. arrivo/cambio di mansione/cessazione). La nomina ad amministratore dovrà contenere quanto previsto dal Provvedimento e almeno le seguenti istruzioni:
 - rispettare le istruzioni impartite dal Titolare;
 - le credenziali di autenticazione, ivi incluso quelle che permettono l’accesso ai sistemi del Titolare, sono assolutamente personali e non cedibili, per nessuna ragione. Se si è in possesso di più credenziali di autenticazione, bisogna fare attenzione ad accedere ai dati unicamente con le credenziali relative al trattamento in oggetto. Le credenziali devono essere conservate in modalità sicura.
 - considerare i Dati Personali dei quali avrà conoscenza, nel corso dello svolgimento delle attività connesse all’incarico ricevuto, di titolarità del Titolare; pertanto dei tali dati non potrà esserne detenuta una copia se non espressamente autorizzati dal Titolare;
 - attenersi allo specifico e rigoroso divieto di comunicazione non autorizzata e di diffusione a qualunque titolo delle credenziali di accesso e dei Dati Personali eventualmente conosciuti;

- collaborare con il Titolare mantenendolo informato della gestione e di eventuali anomalie che potrebbero compromettere la sicurezza dei dati;
- informare il Titolare del trattamento in caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza e in caso di eventuali incidenti;
- svolgere i controlli sull'operato degli amministratori di sistema designati, nonché sugli accessi logici ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici effettuati dagli stessi amministratori di sistema, in conformità alle previsioni del Provvedimento comunicando il risultato di tali controlli al Titolare;
- ove il Servizio preveda l'accesso ai sistemi del Titolare, deve comunicare tempestivamente ogni variazione, assunzione/cambio di mansione/cessazione del personale per permettere al Titolare di attivare / modificare / cancellare i profili di accesso e di autorizzazione;
- vigilare affinché le persone autorizzate al trattamento e gli amministratori di sistema che operano sotto la propria direzione e/o autorità rispettino le istruzioni impartite e le misure tecniche e organizzative predisposte, segnalando al Titolare il mancato rispetto di dette istruzioni che potrebbero causare vulnerabilità ai dati trattati per conto di quest'ultimo;
- qualora previsto dalla tipologia di trattamento, prestare particolare attenzione al trattamento dei Dati Personali rientranti nelle categorie particolari o relativi a reati e condanne penali degli interessati conosciuti, anche incidentalmente, nel corso dell'erogazione del Servizio, procedendo alla loro raccolta e archiviazione solo ove ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività di competenza e istruendo in tal senso le persone autorizzate che operano all'interno della propria struttura. Il Responsabile applica limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari per il trattamento di tale tipologia di dati personali;
- verificare la corretta osservanza, da parte delle persone autorizzate, delle misure previste dal Titolare in materia di archiviazione, potendo derivare gravi conseguenze da accessi non autorizzati alle informazioni oggetto di Trattamento da parte di coloro che operano nella propria struttura;
- nei limiti di propria competenza e avuto riguardo alla natura dei trattamenti delegati, collaborare con il Titolare per garantire la puntuale osservanza e conformità alla normativa in materia di protezione dei Dati Personali;
- nei limiti di propria competenza e avuto riguardo alla natura dei trattamenti delegati, vigilare affinché i Dati Personali degli interessati vengano comunicati solo a quei terzi necessari per lo svolgimento del Servizio e i Dati Personali non siano diffusi, salvo espressa autorizzazione del Titolare;
- dare immediato avviso al Titolare della necessità di procedere nel caso di nuovi trattamenti e/o in caso di cessazione dei presupposti per poter procedere con quelli precedentemente concordati. Il Responsabile non deve creare banche dati nuove senza espressa autorizzazione del Titolare, fatto salvo quando ciò risulti strettamente indispensabile ai fini dell'esecuzione del Servizio;
- conservare la documentazione cartacea contenente Dati Personali, avendo cura di non lasciarla esposta e/o facilmente accessibile, al fine di evitare accessi non autorizzati ai dati;
- utilizzare esclusivamente mezzi del trattamento dei Dati Personali adeguati alle normative vigenti, ivi compresi i provvedimenti delle competenti autorità, e volti (i) ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati di cui alla normativa applicabile, ivi inclusi i principi della "privacy by design" e "privacy by default" e (ii) ad integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti della normativa applicabile e tutelare i Diritti degli Interessati;
- rispettare, in generale, tutte le disposizioni vigenti in materia di trattamento di Dati Personali, attuando gli eventuali provvedimenti giurisdizionali e/o amministrativi adottati dalla Autorità di vigilanza e ogni altra autorità all'uopo preposta;
- comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio Responsabile della protezione dei dati, qualora ne abbia designato uno conformemente agli artt. 37 e ss. del Regolamento;
- tenere per iscritto un registro di tutte le categorie di attività di trattamento effettuate per conto del Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 30 par. 2 del Regolamento;
- qualora previsto dal servizio erogato, garantire che i server, gli storage, le infrastrutture contenenti dati del Titolare e necessari per la loro gestione siano ubicati nel territorio Italiano o Europeo. Il Responsabile è obbligato ad avvisare il Titolare qualora tale condizione subisse modifiche. Se il Responsabile del trattamento, per l'erogazione del Servizio, fosse tenuto a procedere ad un trasferimento dei dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, in virtù delle leggi dell'Unione o delle leggi dello stato membro al quale è sottoposto, deve informare il Titolare del trattamento di quest'obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che le leggi interessate proibiscano una tale informazione per motivi importanti di interesse pubblico.

6. Obblighi del Titolare

Il Titolare del trattamento s'impegna a:

- garantire che i dati conferiti al Responsabile siano esatti e aggiornati;
- garantire che i Trattamenti effettuati dal Responsabile per lo svolgimento del Servizio siano fondati su una delle condizioni di liceità del trattamento e, in generale, rispettino le condizioni previste dalla Normativa vigente in materia di protezione di dati personali;
- fornire e documentare le istruzioni relative al trattamento dei dati da parte del Responsabile, per garantire, prima e durante tutto il trattamento il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento;
- comunicare al Responsabile ogni eventuale modifica e rettifica dei Dati Personali, nonché qualsiasi richiesta da parte di un Interessato riguardante la cancellazione e/o la rettifica dei Dati Personali o la limitazione o opposizione al trattamento;
- fornire al Responsabile, su sua richiesta, le necessarie informazioni aggiornate per consentirgli la tenuta del registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 del Regolamento.

7. Diritti del Titolare

Il Titolare del trattamento ha il diritto di:

- vigilare sull'operato del Responsabile;
- aggiornare il presente Accordo e le istruzioni descritte nelle modalità che riterrà più opportune;
- richiedere al Responsabile contezza scritta della conformità al presente Accordo ed alle istruzioni scritte del Titolare;
- chiedere la cessazione e/o la sospensione del Trattamento qualora il Servizio, a seguito di verifiche successive, non dovesse essere conforme ai requisiti del Regolamento, oppure imposta dalla necessità di adempiere a divieti o obblighi derivanti dalla

normativa sul trattamento dei Dati Personali o dalla Normativa Applicabile, e/o a provvedimenti dell'Autorità di Vigilanza o dall'Autorità Giudiziaria.

8. Autorizzazione alla designazione di Sub-Responsabili

Il Titolare riconosce e accetta che, per il solo scopo di erogare il Servizio e nel rispetto dei termini di cui al presente *Convezione* e del Regolamento, il Responsabile del trattamento possa ricorrere ad altri Responsabili del trattamento (di seguito, "Sub-Responsabili"), nel caso in cui lo stesso, per il trattamento dei dati oggetto del Servizio, si avvalga di persone fisiche o giuridiche alle quali abbia eventualmente conferito il compito di svolgere attività e/o prestazioni riconducibili al Servizio.

Pertanto, il Titolare del trattamento fornisce al Responsabile un'autorizzazione generale a ricorrere a Sub-Responsabili, a condizione che il Responsabile:

- informi il Titolare in merito alla scelta, aggiunta cambiamento o sostituzione di qualsiasi Sub-Responsabile e riconosca al Titolare l'opportunità di valutarla, e se del caso opporvisi. Al fine di esercitare il proprio diritto ad opporsi al ricorso da parte del Responsabile a nuovi Sub-responsabili, il Titolare entro e non oltre quindici (15) giorni lavorativi informerà il Responsabile per iscritto della propria decisione. In caso di opposizione ad uno o più dei nuovi Sub-Responsabili spiegandone le ragioni. In tal caso, il Responsabile farà quanto in suo ragionevole potere per eventualmente rendere disponibile una diversa modalità di erogazione dei servizi oggetto della Convezione in essere tra le Parti ai quali la nuova nomina a Sub-Responsabile afferisca;
- scelga diligentemente il Sub-responsabile, prestando particolare attenzione all'adeguatezza delle misure tecniche e organizzative adottate da quest'ultimo. Il Responsabile è tenuto a stipulare un accordo scritto che impone al sub Responsabile del trattamento, nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati importo al Responsabile del trattamento conformemente al presente Accordo. Il Responsabile di assicura che il Sub Responsabile del trattamento rispetti gli obblighi cui il Responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presente Accordo e del Regolamento Europeo 2016/679;
- se richiesto, trasmetterà al Titolare copia del e nei lm
- verificare che i soggetti nominati Sub-responsabili rispettino e facciano rispettare le istruzioni, gli obblighi e le misure tecniche di sicurezza necessarie in relazione alle specifiche attività di trattamento poste in essere. Su richiesta scritta del Titolare, il Responsabile metterà a disposizione le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi in capo a ciascun Sub Responsabile
- mantenga e notifichi al Titolare un elenco dei Sub-Responsabili designati e qualsiasi aggiornamento dello stesso;
- informi il Titolare del trattamento qualora il Sub-responsabile dovesse trasferire i dati in paesi Extra-UE. Solo previa autorizzazione del Titolare il Sub-responsabile potrà procedere a tale trasferimento.

Spetta al Responsabile assicurare che ogni eventuale Sub-Responsabile presenti le stesse garanzie sufficienti alla messa in opera di misure tecniche ed organizzative appropriate, in modo che il trattamento risponda alle esigenze del Regolamento.

Il Responsabile che ricorre a Sub-Responsabili conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dei Sub-Responsabili qualora questi omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei Dati Personali.

Il Responsabile notifica al Titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del Sub-Responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.

Il Responsabile del trattamento concorda con il Sub-responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora il Responsabile del trattamento sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il Titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto con il Sub-responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

9. Diritti degli Interessati

Tenuto conto della natura del Trattamento, e nei limiti della propria competenza, il Responsabile s'impegna ad assistere il Titolare consentendogli di adempiere agli obblighi che quest'ultimo ha di dar seguito alle richieste degli Interessati nell'esercizio dei diritti loro riconosciuti dal Regolamento, supportandolo, nella misura in cui ciò sia possibile, mediante misure tecniche e organizzative adeguate.

Qualora gli Interessati esercitino i diritti loro riconosciuti dal Regolamento presso il Responsabile del trattamento presentandogli la relativa richiesta, questi deve avvisare senza ritardo il Titolare inoltrando le istanze tramite i canali di contatto concordati con il Titolare (e-mail dpo@provincia.re.it). Le Parti riconoscono e accettano che la responsabilità di rispondere a tali contatti, comunicazioni o corrispondenza è esclusivamente del Titolare e non del Responsabile.

10. Violazioni di Dati Personali

In caso di violazione dei dati personali trattati dal Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento coopera ed assiste il Titolare nell'ottenere le informazioni necessarie per permettere al Titolare l'eventuale notifica all'Autorità di vigilanza competente e ai soggetti interessati, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile.

Violazione riguardante dati trattati dal titolare del trattamento

In caso di una violazione dei dati personali conservati in archivi del Titolare e causate da azioni o omissioni non attribuiti al Responsabile del trattamento, quest'ultimo, nel limite delle sue competenze, assiste il titolare del trattamento:

a) nel notificare la violazione dei dati personali alla o alle autorità di controllo competenti, senza ingiustificato ritardo dopo che il titolare del trattamento ne è venuto a conoscenza, se del caso/(a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche);
b) nell'ottenere le seguenti informazioni che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679/, devono essere indicate nella notifica del titolare del trattamento e includere almeno:

- 1) la natura dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- 2) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- 3) le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del Titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo

c) nell'adempire, in conformità dell'articolo 34 del Regolamento all'obbligo di comunicare senza ingiustificato ritardo la violazione dei dati personali all'interessato, qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche

Violazione riguardante dati trattati dal responsabile del trattamento

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal Responsabile del trattamento, quest'ultimo ne dà notifica al titolare del trattamento non oltre le 24 ore dopo esserne venuto a conoscenza al Dirigente e all'Ind mail dpo@provincia.re.it. Il Responsabile è consapevole che una violazione non è limitata ai soli accadimenti derivanti dall'esterno, ma include anche incidenti derivanti dal trattamento interno che violano i principi di sicurezza e riservatezza come definito all'art. 4 punto 12 del Regolamento. Il Responsabile ha l'obbligo della comunicazione della violazione al Titolare anche se le violazioni sono subite dall'eventuale Sub-responsabile. La notifica contiene per quanto possibile:

- a) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);
- b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;
- c) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

Il Responsabile che viene a conoscenza di una Violazione dei Dati Personali dovrà adottare le appropriate misure di salvaguardia atte a contenerla e a mitigarne gli effetti.

11. Misure di sicurezza

Il Responsabile dichiara che il Servizio erogato è conforme ai requisiti del Regolamento e s'impegna ad adottare adeguate misure tecniche e organizzative ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento, nonché ogni altra misura indicata dal Titolare, o comunque eventualmente indicata come adeguata dall'Autorità di vigilanza con propria circolare, risoluzione o qualsivoglia altro provvedimento eventualmente diversamente denominato, al fine di proteggere i Dati Personali. Ciò include la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati (violazione dei dati personali).

Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli interessati.

Il Responsabile s'impegna ad adottare anche quanto previsto dal Provvedimento "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema" e di svolgere i controlli sull'operato degli amministratori di sistema, nonché sugli accessi logici ai sistemi di elaborazione ed agli archivi elettronici effettuati da quest'ultimi, in conformità alle previsioni del Provvedimento comunicando il risultato di tali controlli al Titolare.

Il Responsabile si obbliga, infine, a monitorare il buon funzionamento dei sistemi e delle misure di sicurezza adottate, nonché il rispetto di queste da parte dei soggetti che trattano i Dati Personali impegnandosi ad aggiornare le misure di sicurezza implementate alla luce della tipologia dei Dati Personali e dei trattamenti che sono necessari per l'erogazione del Servizio nonché tenendo conto dello sviluppo delle prassi e della normativa in tema di misure di sicurezza

Il Responsabile comunica per iscritto le soluzioni e l'elenco delle misure individuate ed adottate per rispettare tali obblighi

12. Audit e verifiche

Il Responsabile s'impegna a mettere a disposizione del Titolare la documentazione e le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi del presente Accordo, consentendo e contribuendo alle attività di revisione - comprese verifiche e ispezioni - realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

Il Responsabile riconosce e accetta che il Titolare, in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi, potrà chiedere al Responsabile la collaborazione per lo svolgimento, all'interno della struttura del Responsabile, di operazioni di verifica dell'esatto adempimento di quanto pattuito. L'attività di verifica potrà concretizzarsi sia attraverso attività di audit ed ispezione effettuate dal Titolare, direttamente o attraverso personale da questo incaricato, presso la sede del Responsabile del trattamento, sia attraverso la richiesta allo stesso di espletare attività di autovalutazione rispetto alle misure di sicurezza adottate ed all'osservanza delle misure impartite fornendone, a richiesta, documentazione per iscritto. In ogni caso il Titolare s'impegna affinché l'attività di verifica eventualmente svolta presso la sede del Responsabile del trattamento si svolga nel più breve tempo possibile – negli orari di ufficio e in giorni lavorativi – in modalità tale da non arrecare disturbo al regolare svolgimento dell'attività del Responsabile. I costi delle attività di audit saranno sostenute dal Titolare.

Il Responsabile, laddove proceda alla designazione di Sub-responsabili, si impegna a svolgere, a nome e per conto del Titolare, le attività di controllo di cui al capoverso precedente nei confronti di tali ultimi Sub-responsabili e, comunque, si obbliga ad impegnare questi ultimi a consentire i controlli del Titolare.

Su richiesta, le parti mettono a disposizione della o delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui al presente articolo, compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

13. Trasferimenti internazionali

Qualunque trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale da parte del Responsabile del trattamento è effettuato soltanto su istruzione documentata e scritta del Titolare del trattamento o per adempiere a un requisito specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento, e nel rispetto del capo V del regolamento (UE) 2016/679.

Il Titolare del trattamento conviene che, qualora il Responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del titolare del trattamento) e tali attività di trattamento comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del regolamento (UE) 2016/679, il Responsabile del trattamento e il sub-responsabile del trattamento possono garantire il rispetto del capo V del regolamento (UE) 2016/679 utilizzando le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, purché le condizioni per l'uso di tali clausole contrattuali tipo siano soddisfatte

14. Valutazione d'impatto

Il Responsabile, tenendo conto della natura del trattamento e per quanto di propria competenza, assiste il Titolare nella realizzazione della valutazione d'impatto relativa alla protezione dei dati e nella consultazione preventiva all'Autorità di Vigilanza, conformemente agli artt. 35 e 36 del Regolamento.

15. Inosservanza della Convenzione e risoluzione

Fatte salve le disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679, qualora il Responsabile violi gli obblighi che gli incombono a norma del presente accordo, il Titolare può dare istruzione al Responsabile di sospendere il trattamento dei dati personali se quest'ultimo non rispetta il presente Accordo. Il Responsabile informa prontamente il Titolare qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare il presente accordo.

Il Titolare ha il diritto di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile sia stato sospeso dal Titolare in conformità del punto precedente e il rispetto del presente Accordo non sia ripristinato entro un termine ragionevole;
- b) il Responsabile violi in modo sostanziale o persistente il presente Accordo, le decisioni vincolanti di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi al presente Accordo o gli obblighi che gli incombono a norma del Regolamento Europeo 2016/679.

Il Responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma del presente Accordo qualora, dopo aver informato il Titolare che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili, il Titolare del trattamento insista sul rispetto.

16. Responsabilità

Qualora dall'inottemperanza degli obblighi previsti dal presente Accordo o dal Regolamento in capo al Responsabile o al Sub Responsabile dovesse derivare al Titolare l'applicazione di una sanzione, ivi inclusa una sanzione amministrativa pecuniaria, o qualsivoglia pregiudizio, costo o spesa, il Responsabile o il Sub Responsabile sarà ritenuto direttamente responsabile nei confronti del Titolare, obbligandosi sin da ora a manlevare e tenere indenne il Titolare.

Il Responsabile si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da ogni eventuale danno, spesa, costo o onere derivanti da una Violazione dei Dati Personali subita dal Responsabile o da qualsivoglia Sub-responsabile.

17. Modifiche della Normativa vigente in materia di protezione dei dati personali

Nel caso in cui intervengano modifiche della Normativa vigente in materia di protezione dei dati personali per in grado di incidere sulle responsabilità e gli obblighi imposti dal presente Accordo, il Titolare può proporre le modifiche del presente Accordo necessarie al rispetto delle nuove previsioni normative.

Le modifiche si intendono approvate dal Responsabile se questi non si oppone entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione delle stesse.

Ove l'Accordo sia modificato, il Responsabile del trattamento s'impegna affinché variazioni equivalenti siano apportate, senza ritardo, negli accordi posti in essere con i Sub-Responsabili

Nel caso in cui il Responsabile non accetti le modifiche dovrà fornire idonea motivazione, e il Titolare e il Responsabile si impegnano a discutere e negoziare in buona fede le possibili modifiche al presente Accordo necessarie al rispetto della Normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Qualora non venga trovato un accordo durante le negoziazioni del presente Accordo o qualora il Responsabile non motivi il rifiuto delle modifiche proposte dal Titolare, il Titolare avrà facoltà di recedere dal contratto/ordine di acquisto e dal presente Accordo, con conseguente applicazione dell'articolo 16 del presente Accordo.

18. Gerarchia

In caso di contraddizione tra il presente Accordo e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione del presente Accordo, o conclusi successivamente, prevale il presente Accordo.

19. Cooperazione con l'Autorità di vigilanza

Il Responsabile si obbliga ad informare il Titolare, senza ritardo e per iscritto, in merito ad ispezioni ricevute da parte dell'Autorità di vigilanza o dell'Autorità Giudiziaria aventi ad oggetto questioni rilevanti in materia di protezione dei Dati Personali e relative ai trattamenti svolti per conto del Titolare, sempre che ciò non sia vietato dall'Autorità

Il Responsabile si impegna altresì a collaborare, su richiesta del Titolare, in qualunque indagine svolta dalle autorità indicate in precedenza e/o qualsiasi altra autorità pubblica italiana o estera.

20. Restituzione e cancellazione dei dati.

Alla cessazione dell'erogazione del Servizio il Responsabile del trattamento, senza alcun costo per il Titolare e senza indebito ritardo, è tenuto a cancellare o, a scelta del Titolare, a restituirgli tutti i Dati Personali, qualora conservati sui sistemi del Responsabile. In caso di cancellazione il Responsabile dovrà adottare sistemi che permettano una cancellazione sicura di tutte le copie esistenti, ivi incluso i back up, entro 30 giorni, certificando e documentando per iscritto l'esecuzione di tali adempimenti, salvo che obblighi di legge impediscano tale cancellazione. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il Responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.

All'atto della restituzione e/o cancellazione dei dati il Responsabile dovrà fare rispettare le stesse Istruzioni anche al/ai Sub-Responsabile/i (qualora designato/i).

21. Validità, cessazione e modifiche

Il presente Accordo è da ritenersi valido per tutta la durata dell'erogazione del Servizio da parte del Responsabile, così come stabilite nella Convezione in essere tra le Parti e delle operazioni di trattamento ad esso connesse.

Le parti possono proporre eventuali modifiche all'Accordo, ove le ritengano ragionevolmente necessario anche per soddisfare i requisiti delle leggi applicabili alla protezione dei Dati Personali.

Ove l'Accordo sia modificato, il Responsabile del trattamento s'impegna affinché variazioni equivalenti siano apportate, senza ritardo, negli accordi posti in essere con i Sub-Responsabili.

Per la Provincia di Reggio Emilia

[indicare riferimenti soggetto sottoscrittore]

Per il Responsabile, per integrale accettazione dell'Accordo:

[indicare riferimenti soggetto sottoscrittore]

**CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E L'UNIONE/COMUNE _____
PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI**

TRA

La Provincia di Reggio Emilia, con sede a Reggio Emilia in Corso Garibaldi n. 59 – CF 00209290352, legalmente rappresentata dal Presidente pro-tempore Dott. Giorgio Zanni, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto,

E

L'Unione/Comune _____ con sede in _____ C.F. _____ legalmente rappresentata/o dal/dalla Presidente/Sindaco/a pro-tempore _____, che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto

PREMESSO CHE

- l'art. 1, comma 85, lettera d), della legge 7 aprile 2014 n. 56, stabilisce che le Province esercitino, tra le altre, anche la funzione fondamentale di assistenza tecnico amministrativa agli enti locali del territorio;

- il successivo comma 89 stabilisce che “[...] *sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali* [...]”;

- l'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

- l'art. 55 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, al comma 2, prevede che *“ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità”*;

- il comma 3 del medesimo articolo 55 bis stabilisce che le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari (di seguito anche: UPD);

- con decreto del Presidente n. 279 del 23/12/2019 è stato istituito l'ufficio per i procedimenti disciplinari della Provincia di Reggio Emilia in forma collegiale;

- con decreto del Presidente n. 221 del 06/10/2022 è stato conferito l'incarico ai componenti dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD), a norma dell'art. 55-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, successivamente modificato con decreto presidenziale n. 104 del 30/05/2024;

- la Provincia di Reggio Emilia ha ritenuto di proporre alle Unioni/Comuni del territorio provinciale la possibilità di aderire alla gestione associata dell'UPD, approvando il relativo schema di convenzione con deliberazione consiliare n. ____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

- l'Unione/Comune _____ con deliberazione consiliare n. ____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ha aderito alla gestione associata proposta dalla Provincia relativamente all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, approvando il relativo schema di convenzione;

- l'Unione _____, con la deliberazione consiliare sopra citata, ha aderito alla gestione

associata anche in nome e per conto dei Comuni costituenti l'Unione stessa [oppure] dei Comuni di _____(eliminare se non pertinente)

CONSIDERATO CHE

la gestione, in forma associata, dell'UPD rappresenta una soluzione qualificata, in quanto assicura lo svolgimento delle competenze e delle attività in ossequio ai principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.
2. Tutti i rinvii a disposizioni di legge e di contrattazione nazionale contenuti nella presente convenzione devono intendersi di natura dinamica e, pertanto, la relativa modificazione o l'emanazione di nuove disposizioni, addizionali o sostitutive di quelle richiamate, implicherà la loro automatica applicazione.

Art. 2 – Oggetto e finalità della Convenzione

1. La presente convenzione ha ad oggetto la gestione unificata delle funzioni dell'Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari a favore degli enti aderenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000, dell'art. 1, comma 89, della legge n. 56/2014 e degli artt. 55 e seguenti del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., limitatamente ai procedimenti volti ad accertare la responsabilità disciplinare per violazioni agli obblighi comportanti sanzioni superiori al rimprovero verbale, sia nei confronti del personale non dirigente che dei dirigenti. La presente convenzione non si applica ai procedimenti disciplinari nei confronti dei Segretari Comunali.
2. La finalità che con la suddetta gestione unificata si intende perseguire consiste nell'assicurare:
 - lo svolgimento coordinato e omogeneo delle funzioni disciplinari sul territorio provinciale, creando un polo unitario per la Provincia, i Comuni e le Unioni;
 - la specializzazione delle professionalità dedicate, chiamate a presidiare attività complesse in un ambito di materia fortemente influenzato dagli orientamenti giurisprudenziali;
 - il contenimento dei costi a livello di area vasta rispetto alle gestioni autonome o alla esternalizzazione ad enti che abbiano sede al di fuori del territorio provinciale.

Art. 3 - Struttura organizzativa

1. Le parti convengono di attribuire le funzioni di UPD Associato alla struttura individuata, con decreto del Presidente della Provincia, come UPD per la Provincia di Reggio Emilia.
2. La Provincia di Reggio Emilia pone a disposizione, per le attività di cui alla presente Convenzione:
 - le risorse umane, allo stato rappresentate dai componenti dell'UPD (n.3 – Segretario generale e n. 2 Dirigenti) e da n. 1 risorsa umana cui sono affidati i compiti di segreteria (per la quota di tempo dedicata);
 - i locali;

- le attrezzature ed i servizi che si rendono necessari per il corretto funzionamento dell'UPD Associato;
 - l'indirizzo di posta elettronica certificata upd@cert.provincia.re.it e l'indirizzo di posta elettronica upd@provincia.re.it
1. All'UPD Associato, nell'espletamento delle proprie attività, è garantita autonomia decisionale e di gestione.

Art. 4 – Competenze ed attività dell'UPD in funzione di UPD Associato

1. Le competenze dell'UPD Associato sono quelle previste dalla legge, con particolare riferimento agli artt. 55 e ss. del D.lgs. 165/2001, e dai contratti collettivi nazionali del comparto Funzioni locali e del personale dell'Area Funzioni Locali.
2. L'UPD Associato assicura l'esercizio della funzione disciplinare, in nome e per conto degli enti aderenti, nei procedimenti che involgono dirigenti e dipendenti dei Comuni e Unioni convenzionate, per sanzioni superiori al richiamo verbale, svolgendo, pertanto, le seguenti attività:
 - a) ricezione delle segnalazioni delle infrazioni disciplinari, raccolta delle dichiarazioni, informazioni e della documentazione di riferimento per l'avvio dell'istruttoria;
 - b) contestazione dell'addebito al dipendente o al dirigente;
 - c) comunicazione della contestazione di addebito all'incolpato, tramite posta elettronica certificata laddove il dipendente ne disponga, o tramite consegna a mano, o tramite raccomandata postale con prova di consegna; i recapiti devono essere forniti all'UPD Associato dall'ente aderente nell'ambito della segnalazione;
 - d) convocazione delle parti, degli eventuali testimoni, verbalizzazione del contraddittorio e delle audizioni ed istruttoria del procedimento disciplinare;
 - e) relazioni con tribunali, organi di polizia, altre istituzioni, in relazione a quanto risulti necessario in funzione dell'istruttoria disciplinare;
 - f) sospensione del procedimento disciplinare, nelle ipotesi previste dalla legge, ovvero adozione dell'atto conclusivo del procedimento disciplinare con irrogazione della sanzione o motivata archiviazione;
 - g) trasmissione al dipendente o al procuratore nominato del provvedimento conclusivo del procedimento;
 - h) comunicazione al referente dell'ente aderente di cui all'art. 5, comma 2, tramite canali atti a garantire la massima riservatezza, del provvedimento conclusivo del procedimento, ai fini dell'applicazione dell'eventuale sanzione e degli adempimenti di legge e di contratto conseguenti;
 - i) comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica dell'avvenuto avvio e conclusione del procedimento disciplinare;
 - l) comunicazione dei dati dei procedimenti a fronte di richieste degli enti aderenti di reportistiche, rendicontazioni o monitoraggi, nel rispetto della tutela dei dati personali;
 - m) ulteriori attività utili ai fini del qualificato esercizio delle funzioni disciplinari, nei limiti delle competenze di legge.
3. L'UPD Associato prende in carico le segnalazioni provenienti dal Dirigente o Responsabile della struttura organizzativa (negli enti privi di dirigenza) a cui è assegnato il dipendente da sottoporre al procedimento, dal segretario generale (o dal vicesegretario nell'ipotesi di sua assenza) per le segnalazioni a carico dei dirigenti o dei responsabili delle strutture

organizzative (nel caso di enti privi di dirigenza), dal Sindaco, nel caso in cui le segnalazioni riguardino il vicesegretario. La segnalazione, debitamente sottoscritta, deve pervenire, per il tramite del referente individuato ai sensi dell'art. 5, comma 2, all'indirizzo PEC upd@cert.provincia.re.it. Il termine per la contestazione di addebito decorre dall'acquisizione, da parte dell'UPD, tramite assegnazione a protocollo, della segnalazione proveniente dai soggetti come sopra qualificati. La segnalazione deve recare la ricostruzione dettagliata dei fatti occorsi, ritenuti di rilevanza disciplinare, in quanto "riscontrati", la descrizione della posizione di lavoro occupata dal dipendente, della situazione di danno o pericolo eventualmente causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi o del disservizio determinatosi, dei precedenti disciplinari nell'ambito del biennio e la rappresentazione di qualsiasi altra circostanza ritenuta utile ai fini della determinazione della sanzione da applicare e della relativa graduazione ai sensi dei CCNL vigenti. Ulteriori specifiche applicative, quanto ai contenuti minimi della segnalazione, saranno definite nell'ambito di note circolari assunte dal Presidente dell'UPD Associato.

4. Nello svolgimento di tutte attività di cui al comma 2, l'UPD Associato potrà richiedere all'Ente presso cui opera il dipendente segnalato, chiarimenti, integrazioni e approfondimenti.

Art. 5 – Competenze ed attività degli enti aderenti

1. Per le infrazioni di minore gravità, in relazioni alle quali è prevista l'irrogazione della sanzione disciplinare del rimprovero verbale, i procedimenti disciplinari restano di competenza dell'Ente aderente.
2. Sono, altresì, di competenza degli enti aderenti:
 - l'individuazione di un referente, e di un sostituto, per la presente convenzione (preferibilmente il Responsabile del Servizio Personale o il Segretario/Vicesegretario), figura cui farà capo l'UPD Associato per tutti i contatti necessari e le dovute comunicazioni;
 - la pubblicazione nella Sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione prevista, del Codice Disciplinare (del personale non dirigente e dei dirigenti per gli enti che ne sono dotati) e del Codice di Comportamento dell'Amministrazione e Nazionale;
 - la diffusione della conoscenza di quanto previsto dai suddetti codici;
 - la vigilanza circa l'applicazione, da parte del personale non dirigente e dirigente, degli obblighi contrattuali e di legge, del codice di comportamento (generale e specifico dell'Amministrazione) e di quanto previsto dal PTPCT;
 - la segnalazione, nei termini, dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare all'UPD Associato, da parte dei soggetti indicati all'art. 4, comma 3;
 - la concreta applicazione ed esecuzione della sanzione irrogata.
3. Al fine di garantire, al contempo, la piena riservatezza delle comunicazioni fra l'ente aderente e l'UPD Associato e l'attestazione, con massimo valore legale, dell'invio e della ricezione delle stesse, gli enti aderenti sono invitati ad istituire un indirizzo dedicato di posta elettronica certificata che diverrà canale di contatto privilegiato con il titolare dell'azione disciplinare. Nel caso in cui l'ente aderisca anche alla convenzione per la gestione unificata delle funzioni del Servizio Ispettivo, l'indirizzo PEC potrà essere il medesimo.

Art. 6 – Impegni delle Parti

1. La Provincia di Reggio Emilia e l'ente aderente adottano ogni misura utile a consentire la

corretta e tempestiva comunicazione di documenti, informazioni e dati e la reciproca collaborazione al fine del rispetto dei termini, ordinatori e perentori, previsti dalla legge.

2. L'UPD Associato fornirà le indicazioni operative per supportare gli enti aderenti nell'esercizio delle rispettive attività e competenze.
3. La Provincia di Reggio Emilia si impegna ad organizzare sessioni formative, anche con formatori esterni specializzati, in materia disciplinare e in materie correlate, destinate ai Responsabili del Servizio Personale degli enti aderenti e ai dipendenti da questi ultimi individuati.
4. La Provincia di Reggio Emilia si impegna a favorire la progressiva omogeneizzazione e coerente aggiornamento, a livello di area vasta, di regolamenti, disposizioni applicative, modulistica e quanto altro ritenuto utile, in materia disciplinare e materie correlate.
5. L'ente aderente si impegna, laddove circostanze eccezionali non abbiano consentito all'UPD Associato di operare direttamente, a comunicare al dipendente gli atti del procedimento disciplinare con le modalità di cui all'art. 55-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001.
6. Le Parti si impegnano, inoltre, per quanto di propria competenza, all'osservanza del segreto d'ufficio e della riservatezza nell'espletamento dei propri compiti.

Art. 7 – Contenzioso

1. Nel caso in cui, a seguito di provvedimenti disciplinari adottati dall'UPD Associato, dovesse insorgere un contenzioso, la Provincia di Reggio Emilia assicura agli enti la consulenza necessaria, anche tramite il proprio ufficio di Avvocatura. Gli enti aderenti all'Ufficio Unico dell'Avvocatura della Provincia di Reggio Emilia possono, altresì, avvalersi del medesimo per la tutela in giudizio.

Art. 8 - Oneri finanziari a carico del Comune/Unione aderente

1. Come contributo annuo per le spese generali di funzionamento della gestione associata dell'UPD, si prevede a carico degli enti aderenti una quota pari ad € 15,00 per dipendente (inclusi i dirigenti), a titolo di trasferimento alla Provincia di Reggio Emilia. Il numero dei dipendenti è determinato come media aritmetica (con arrotondamento all'unità superiore) tra il numero dei dipendenti assunti a tempo determinato e indeterminato al 1° gennaio e al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello di riferimento. Nel caso in cui l'Unione aderisca anche in nome e per conto dei Comuni costituenti, il numero dei dipendenti deve essere determinato con riferimento alla dotazione dell'Unione e dei Comuni.
2. In caso di adesione in corso di anno, la convenzione ha efficacia dalla data della sottoscrizione delle parti e il contributo annuo per le spese generali è parametrato al periodo di vigenza convenzionale, assumendosi per intero la mensilità in cui è intervenuta la sottoscrizione.
3. L'ente aderente è, inoltre, tenuto al rimborso delle spese documentate per missioni e trasferte nel caso in cui l'attività dell'UPD Associato debba svolgersi in una sede diversa dalla sede della Provincia di Reggio Emilia, oltre che delle eventuali spese postali necessarie per le comunicazioni e notificazioni.
4. Le spese di cui al comma 1 sono versate dall'ente aderente entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, con le modalità che verranno comunicate dalla Provincia di Reggio Emilia.
5. Le spese di cui al comma 3 sono liquidate entro 30 giorni dalla richiesta della Provincia di Reggio Emilia.

Art. 9 – Durata della convenzione e recesso

1. La presente Convenzione ha efficacia triennale e decorre dal 1° gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2028.
2. La presente Convenzione è, altresì, aperta all'adesione successiva da parte di altri enti, per i quali vige la medesima scadenza (31 dicembre 2028) di cui al comma precedente.
3. Ciascun Ente può recedere anticipatamente dalla presente convenzione, salvo preavviso di almeno 3 mesi da comunicarsi a mezzo PEC. Gli effetti della risoluzione decorrono dal primo giorno del quarto mese successivo alla comunicazione di recesso; in tale caso, il contributo di cui all'art. 8 è parametrato al periodo in cui la convenzione ha avuto efficacia.
4. In caso di recesso anticipato o di mancato rinnovo della convenzione al termine dei tre anni, nel caso di procedimenti non ancora terminati, l'UPD Associato trasferisce gli atti all'ufficio indicato dall'ente da cui dipende l'incolpato.

Art. 10 – Controllo e vigilanza.

1. Al termine della vigenza della presente Convenzione, viene redatto un report sui procedimenti disciplinari condotti dall'UPD Associato, che viene trasmesso al Presidente della Provincia e agli enti aderenti.
2. L'UPD Associato, con cadenza almeno annuale, riunisce i referenti individuati dagli enti aderenti, al fine di effettuare:
 - una valutazione complessiva dell'andamento dell'attività;
 - una verifica in merito all'adeguatezza della consistenza della struttura organizzativa;
 - una valutazione su ogni altro aspetto rilevante dell'attività.

Art.11 - Controversie

1. Le parti si impegnano a risolvere bonariamente tutte le controversie che dovessero insorgere dall'esecuzione della presente convenzione.
2. Qualora non si addivenisse ad una soluzione conciliativa delle controversie, la loro risoluzione è demandata all'organo giurisdizionale competente per il Foro di Reggio Emilia.

Art. 12 – Subentro nei procedimenti

1. I procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente Convenzione, è già stato contestato al dipendente l'addebito disciplinare vengono proseguiti e conclusi dall'ufficio che ha adottato l'atto di contestazione.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

1. Limitatamente alle finalità di cui alla presente convenzione, l'ente aderente costituisce la Provincia di Reggio Emilia quale responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28, commi 3 e 4, del Regolamento UE 2018/679, regolando i reciproci rapporti sulla base dell'accordo allegato sub A), che viene sottoscritto unitamente alla presente convenzione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Art. 14 - Spese di registrazione

1. Il presente atto è esente da registrazione ai sensi dell'art.1 Tabella allegata al D.P.R. 131/86. E' esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella all. B) al D.P.R. 26/10/1972, n. 642.

La presente convenzione, a valere ad ogni effetto di legge, viene stipulata mediante sottoscrizione con firma digitale.

LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA _____L'UNIONE/COMUNE _____

ACCORDO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art. 28 Regolamento Europeo 2016/679

Il presente Accordo costituisce parte integrante della Convenzione tra l'Unione/il Comune di **(nome dell'ENTE)** e la Provincia di Reggio Emilia designata Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679

1. Valore delle premesse e invariabilità dell'Accordo

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo e ad esse le Parti intendono attribuire valore negoziale.

Le parti si impegnano a non modificare l'Accordo se non per aggiungere o aggiornare informazioni negli allegati.

Ciò non impedisce alle parti di includere quanto indicato nel presente Accordo in un contratto più ampio o di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché queste non contraddicano, direttamente o indirettamente, il presente Accordo o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati

2. Scopo e ambito di applicazione

Scopo dell'Accordo è garantire il rispetto dell'art. 28, commi 3 e 4, del Regolamento e definire le modalità attraverso le quali il Responsabile si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le operazioni di Trattamento dei Dati Personali svolte nel contesto dell'erogazione del Servizio e per effetto dell'adempimento conseguenti alla gestione associata del Servizio Ispettivo in essere.

Nel quadro della disciplina dettata dalla citata Convenzione le Parti hanno sottoscritto questo Accordo al fine di garantirsi reciprocamente il rispetto del Regolamento e delle leggi applicabili sulla protezione dei Dati Personali vigenti, stabilendo le tutele e le procedure necessarie affinché il trattamento avvenga nel rispetto delle suddette norme.

Il Titolare del trattamento ha preso atto che il Responsabile presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'Interessato.

Il Responsabile garantisce che la propria struttura ed organizzazione sono conformi alle normative vigenti necessarie l'esecuzione del presente Servizio e si impegna ad adeguarla ovvero a mantenerlo adeguato allo stesso, garantendo il pieno rispetto (per sé e per i propri collaboratori e dipendenti) delle presenti istruzioni oltre che di tutte le norme di legge in materia.

Il presente accordo lascia impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il Titolare del trattamento a norma del Regolamento. Il presente accordo non garantisce, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del Regolamento.

3. Definizioni

Ai fini del presente Accordo, i termini di seguito indicati, ove riportati con lettera iniziale maiuscola, avranno il seguente significato:

- **"Accordo"**: questo scritto;
- **"Altro Sub-Responsabile del trattamento" o "altro SUB-Responsabile"**: (sia in forma singolare sia plurale) ogni ulteriore Responsabile del trattamento che venga eventualmente nominato dal Sub-Responsabile del trattamento sulla base dell'autorizzazione, specifica o generale, del Titolare e del Responsabile che si impegna a trattare i Dati Personali del Titolare, in adempimento degli obblighi del Responsabile Principale e del Titolare del trattamento ai sensi del presente Accordo;
- **"Autorità di vigilanza"**: qualsiasi autorità, incluso il Garante della protezione dei dati personali, che abbia il potere di monitorare e far rispettare l'osservanza del Regolamento e delle leggi applicabili sulla protezione dei Dati Personali del Servizio.
- **"Dati Personali"**: ai fini del presente Accordo, i Dati Personali sono i dati relativi ad **Interessati**, trattati in connessione con il Servizio fornito dal Responsabile del trattamento al Titolare e hanno il significato stabilito nel Regolamento, comprendendo, solo nei limiti in cui sono trattati dal Responsabile, anche le categorie di dati di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento.
- **"Diritti degli Interessati"**: i diritti cui sono destinatari gli Interessati ai sensi del Regolamento. A titolo esemplificativo e non esaustivo i Diritti degli Interessati includono il diritto di richiedere l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei Dati Personali, di richiedere la limitazione del trattamento in relazione all'oggetto dei dati o di opporsi al trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati;
- **"Interessato"**: (sia in forma singolare sia plurale) **persona fisica identificata o identificabile** alla quale si riferiscono i Dati Personali. Ai fini del presente Accordo, l'Interessato ha il significato stabilito nel Regolamento;
- **"Provvedimento"**: il provvedimento del 27 novembre 2008, comprensivo di successive modifiche, con il quale il Garante Privacy ha dettato misure ed accorgimenti per i titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema. In particolare, ai sensi del paragrafo d., del Provvedimento "nel caso di servizi di amministrazione di sistema affidati in outsourcing, il titolare o il responsabile esterno devono conservare direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema". Provvedimento "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema" del 27 novembre 2008 così come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009
- **"Regolamento"**: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali e sulla libera circolazione di tali dati;
- **"Responsabile" o "Responsabile del trattamento"**: in generale, una persona fisica o giuridica, autorità pubblica, agenzia o altro ente che tratta i Dati Personali per conto del Titolare;
- **"Responsabile della protezione dei dati"**: soggetto designato rispettivamente dal Titolare e/o dal Responsabile in conformità agli art. 37 e ss. del Regolamento;
- **"Servizio"**: il Servizio erogato dal Responsabile nei confronti del Titolare, come definito dalla Convenzione in essere;

- **“Sub-Responsabile del trattamento”**: (sia in forma singolare sia plurale) ogni ulteriore Responsabile del trattamento che venga eventualmente nominato dal Responsabile Principale sulla base dell’autorizzazione, specifica o generale, del Titolare e che si impegna a trattare i Dati Personali del Titolare, in adempimento degli obblighi del Responsabile Principale ai sensi del presente Accordo;
- **“Titolare del trattamento” o “Titolare”**: in generale, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, l'agenzia o altro organismo che, da solo o in collaborazione con altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei Dati Personali;
- **“Trattamento”**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a Dati Personali o insiemi di Dati Personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- **“Violazione dei Dati Personali”**: violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o l’accesso non autorizzato a Dati Personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

4. Dettagli sui Trattamenti effettuati dal Responsabile

Lo scopo, le categorie di dati personali e le finalità del Trattamento dei Dati Personali per le quali sono trattati per conto del Titolare nel contesto dell'erogazione del Servizio sono descritti nella Convenzione stessa.

5. Obblighi del Responsabile

Il Responsabile si impegna a procedere al Trattamento dei Dati Personali nel rispetto del Regolamento e delle leggi applicabili sulla protezione dei dati che, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di conoscere. In particolare s’impegna a:

- trattare i Dati Personali del Titolare solo se necessario a fornire il Servizio oggetto della Convenzione e nel rispetto delle istruzioni scritte del Titolare, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o nazionale a cui è soggetto il Responsabile del trattamento. In tal caso il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il titolare del trattamento informa il Titolare circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Le istruzioni sono descritte nel presente Accordo. Il Titolare può impartire ulteriori istruzioni documentate successivamente per tutta la durata del trattamento dei dati;
- informare il Titolare nel caso in cui ritenga che specifiche istruzioni siano in violazione di leggi applicabili in materia di protezione dei dati;
- rispondere prontamente ed adeguatamente alle richieste di informazioni del Titolare relative al trattamento dei dati conformemente al presente Accordo;
- notificare al Titolare senza ritardo qualsiasi contatto, comunicazione o corrispondenza che potrebbe ricevere da un'Autorità di vigilanza, in relazione al Trattamento dei Dati Personali trattati per conto del Titolare, sempre che ciò non sia vietato dall'Autorità;
- qualora previsto dalla tipologia di trattamento, prestare particolare attenzione al trattamento dei Dati Personali rientranti nelle categorie particolari o relativi a reati e condanne penali degli interessati conosciuti, anche incidentalmente, nel corso dell'erogazione del Servizio, procedendo alla loro raccolta e archiviazione solo ove ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività di competenza e istruendo in tal senso le persone autorizzate che operano all'interno della propria struttura. Il Responsabile applica limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari per il trattamento di tale tipologia di dati personali;
- nel caso in cui il Responsabile nelle operazioni di Trattamento si avvalga di soggetti coinvolti nell'erogazione del Servizio, assicurerà che tali soggetti accedano solo ai dati personali del Titolare nella misura strettamente necessaria per l’attuazione, la gestione e il controllo previsto nell’Accordo e che gli stessi:
 - siano stati debitamente designati per iscritto e abbiano ricevuto le istruzioni previste per legge e impartite dal Responsabile in conformità con gli obblighi che lo stesso ha assunto per effetto del presente Accordo;
 - s’impegnino formalmente alla riservatezza o siano soggetti ad un obbligo legale di riservatezza vietando anche la divulgazione di informazioni, dati riservati senza autorizzazione del Titolare;
 - accedano con credenziali nominative e strettamente riservate solo ed esclusivamente ai dati necessari per l'erogazione del Servizio, sollevando il Titolare del trattamento da qualsiasi responsabilità per il loro operato e nella misura strettamente necessaria per l’attuazione, la gestione e il controllo previsto dalla Convenzione
 - ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei Dati Personali;
- ove applicabile relativamente al Servizio fornito, procedere alla nomina di uno o più amministratori di sistema, individuati tenendo conto della loro esperienza professionale, in particolare con riferimento alle capacità ed affidabilità dimostrate nello svolgimento delle proprie mansioni, nelle forme e con le modalità indicate dall’Autorità di vigilanza ed eventualmente dal Titolare del trattamento, fornendo loro specifiche istruzioni e indicando espressamente i compiti attribuiti. Il Responsabile s’impegna a fornire al Titolare un elenco contenente i nominativi degli amministratori di sistema nominati e i rispettivi compiti attribuiti, provvedendo ad aggiornare l’elenco ogni qualvolta necessario (i.e. arrivo/cambio di mansione/cessazione). La nomina ad amministratore dovrà contenere quanto previsto dal Provvedimento e almeno le seguenti istruzioni:
 - rispettare le istruzioni impartite dal Titolare;
 - le credenziali di autenticazione, ivi incluso quelle che permettono l’accesso ai sistemi del Titolare, sono assolutamente personali e non cedibili, per nessuna ragione. Se si è in possesso di più credenziali di autenticazione, bisogna fare attenzione ad accedere ai dati unicamente con le credenziali relative al trattamento in oggetto. Le credenziali devono essere conservate in modalità sicura.
 - considerare i Dati Personali dei quali avrà conoscenza, nel corso dello svolgimento delle attività connesse all’incarico ricevuto, di titolarità del Titolare; pertanto dei tali dati non potrà esserne detenuta una copia se non espressamente autorizzati dal Titolare;
 - attenersi allo specifico e rigoroso divieto di comunicazione non autorizzata e di diffusione a qualunque titolo delle credenziali di accesso e dei Dati Personali eventualmente conosciuti;

- collaborare con il Titolare mantenendolo informato della gestione e di eventuali anomalie che potrebbero compromettere la sicurezza dei dati;
- informare il Titolare del trattamento in caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza e in caso di eventuali incidenti;
- svolgere i controlli sull'operato degli amministratori di sistema designati, nonché sugli accessi logici ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici effettuati dagli stessi amministratori di sistema, in conformità alle previsioni del Provvedimento comunicando il risultato di tali controlli al Titolare;
- ove il Servizio preveda l'accesso ai sistemi del Titolare, deve comunicare tempestivamente ogni variazione, assunzione/cambio di mansione/cessazione del personale per permettere al Titolare di attivare / modificare / cancellare i profili di accesso e di autorizzazione;
- vigilare affinché le persone autorizzate al trattamento e gli amministratori di sistema che operano sotto la propria direzione e/o autorità rispettino le istruzioni impartite e le misure tecniche e organizzative predisposte, segnalando al Titolare il mancato rispetto di dette istruzioni che potrebbero causare vulnerabilità ai dati trattati per conto di quest'ultimo;
- qualora previsto dalla tipologia di trattamento, prestare particolare attenzione al trattamento dei Dati Personali rientranti nelle categorie particolari o relativi a reati e condanne penali degli interessati conosciuti, anche incidentalmente, nel corso dell'erogazione del Servizio, procedendo alla loro raccolta e archiviazione solo ove ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività di competenza e istruendo in tal senso le persone autorizzate che operano all'interno della propria struttura. Il Responsabile applica limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari per il trattamento di tale tipologia di dati personali;
- verificare la corretta osservanza, da parte delle persone autorizzate, delle misure previste dal Titolare in materia di archiviazione, potendo derivare gravi conseguenze da accessi non autorizzati alle informazioni oggetto di Trattamento da parte di coloro che operano nella propria struttura;
- nei limiti di propria competenza e avuto riguardo alla natura dei trattamenti delegati, collaborare con il Titolare per garantire la puntuale osservanza e conformità alla normativa in materia di protezione dei Dati Personali;
- nei limiti di propria competenza e avuto riguardo alla natura dei trattamenti delegati, vigilare affinché i Dati Personali degli interessati vengano comunicati solo a quei terzi necessari per lo svolgimento del Servizio e i Dati Personali non siano diffusi, salvo espressa autorizzazione del Titolare;
- dare immediato avviso al Titolare della necessità di procedere nel caso di nuovi trattamenti e/o in caso di cessazione dei presupposti per poter procedere con quelli precedentemente concordati. Il Responsabile non deve creare banche dati nuove senza espressa autorizzazione del Titolare, fatto salvo quando ciò risulti strettamente indispensabile ai fini dell'esecuzione del Servizio;
- conservare la documentazione cartacea contenente Dati Personali, avendo cura di non lasciarla esposta e/o facilmente accessibile, al fine di evitare accessi non autorizzati ai dati;
- utilizzare esclusivamente mezzi del trattamento dei Dati Personali adeguati alle normative vigenti, ivi compresi i provvedimenti delle competenti autorità, e volti (i) ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati di cui alla normativa applicabile, ivi inclusi i principi della "privacy by design" e "privacy by default" e (ii) ad integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti della normativa applicabile e tutelare i Diritti degli Interessati;
- rispettare, in generale, tutte le disposizioni vigenti in materia di trattamento di Dati Personali, attuando gli eventuali provvedimenti giurisdizionali e/o amministrativi adottati dalla Autorità di vigilanza e ogni altra autorità all'uopo preposta;
- comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio Responsabile della protezione dei dati, qualora ne abbia designato uno conformemente agli artt. 37 e ss. del Regolamento;
- tenere per iscritto un registro di tutte le categorie di attività di trattamento effettuate per conto del Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 30 par. 2 del Regolamento;
- qualora previsto dal servizio erogato, garantire che i server, gli storage, le infrastrutture contenenti dati del Titolare e necessari per la loro gestione siano ubicati nel territorio Italiano o Europeo. Il Responsabile è obbligato ad avvisare il Titolare qualora tale condizione subisse modifiche. Se il Responsabile del trattamento, per l'erogazione del Servizio, fosse tenuto a procedere ad un trasferimento dei dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, in virtù delle leggi dell'Unione o delle leggi dello stato membro al quale è sottoposto, deve informare il Titolare del trattamento di quest'obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che le leggi interessate proibiscano una tale informazione per motivi importanti di interesse pubblico.

6. Obblighi del Titolare

Il Titolare del trattamento s'impegna a:

- garantire che i dati conferiti al Responsabile siano esatti e aggiornati;
- garantire che i Trattamenti effettuati dal Responsabile per lo svolgimento del Servizio siano fondati su una delle condizioni di liceità del trattamento e, in generale, rispettino le condizioni previste dalla Normativa vigente in materia di protezione di dati personali;
- fornire e documentare le istruzioni relative al trattamento dei dati da parte del Responsabile, per garantire, prima e durante tutto il trattamento il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento;
- comunicare al Responsabile ogni eventuale modifica e rettifica dei Dati Personali, nonché qualsiasi richiesta da parte di un Interessato riguardante la cancellazione e/o la rettifica dei Dati Personali o la limitazione o opposizione al trattamento;
- fornire al Responsabile, su sua richiesta, le necessarie informazioni aggiornate per consentirgli la tenuta del registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 del Regolamento.

7. Diritti del Titolare

Il Titolare del trattamento ha il diritto di:

- vigilare sull'operato del Responsabile;
- aggiornare il presente Accordo e le istruzioni descritte nelle modalità che riterrà più opportune;
- richiedere al Responsabile contezza scritta della conformità al presente Accordo ed alle istruzioni scritte del Titolare;
- chiedere la cessazione e/o la sospensione del Trattamento qualora il Servizio, a seguito di verifiche successive, non dovesse essere conforme ai requisiti del Regolamento, oppure imposta dalla necessità di adempiere a divieti o obblighi derivanti dalla

normativa sul trattamento dei Dati Personali o dalla Normativa Applicabile, e/o a provvedimenti dell'Autorità di Vigilanza o dall'Autorità Giudiziaria.

8. Autorizzazione alla designazione di Sub-Responsabili

Il Titolare riconosce e accetta che, per il solo scopo di erogare il Servizio e nel rispetto dei termini di cui al presente *Convezione* e del Regolamento, il Responsabile del trattamento possa ricorrere ad altri Responsabili del trattamento (di seguito, "Sub-Responsabili"), nel caso in cui lo stesso, per il trattamento dei dati oggetto del Servizio, si avvalga di persone fisiche o giuridiche alle quali abbia eventualmente conferito il compito di svolgere attività e/o prestazioni riconducibili al Servizio.

Pertanto, il Titolare del trattamento fornisce al Responsabile un'autorizzazione generale a ricorrere a Sub-Responsabili, a condizione che il Responsabile:

- informi il Titolare in merito alla scelta, aggiunta cambiamento o sostituzione di qualsiasi Sub-Responsabile e riconosca al Titolare l'opportunità di valutarla, e se del caso opporvisi. Al fine di esercitare il proprio diritto ad opporsi al ricorso da parte del Responsabile a nuovi Sub-responsabili, il Titolare entro e non oltre quindici (15) giorni lavorativi informerà il Responsabile per iscritto della propria decisione. In caso di opposizione ad uno o più dei nuovi Sub-Responsabili spiegandone le ragioni. In tal caso, il Responsabile farà quanto in suo ragionevole potere per eventualmente rendere disponibile una diversa modalità di erogazione dei servizi oggetto della Convezione in essere tra le Parti ai quali la nuova nomina a Sub-Responsabile afferisca;
- scelga diligentemente il Sub-responsabile, prestando particolare attenzione all'adeguatezza delle misure tecniche e organizzative adottate da quest'ultimo. Il Responsabile è tenuto a stipulare un accordo scritto che impone al sub Responsabile del trattamento, nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati importo al Responsabile del trattamento conformemente al presente Accordo. Il Responsabile di assicura che il Sub Responsabile del trattamento rispetti gli obblighi cui il Responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presente Accordo e del Regolamento Europeo 2016/679;
- se richiesto, trasmetterà al Titolare copia del e nei lm
- verificare che i soggetti nominati Sub-responsabili rispettino e facciano rispettare le istruzioni, gli obblighi e le misure tecniche di sicurezza necessarie in relazione alle specifiche attività di trattamento poste in essere. Su richiesta scritta del Titolare, il Responsabile metterà a disposizione le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi in capo a ciascun Sub Responsabile
- mantenga e notifichi al Titolare un elenco dei Sub-Responsabili designati e qualsiasi aggiornamento dello stesso;
- informi il Titolare del trattamento qualora il Sub-responsabile dovesse trasferire i dati in paesi Extra-UE. Solo previa autorizzazione del Titolare il Sub-responsabile potrà procedere a tale trasferimento.

Spetta al Responsabile assicurare che ogni eventuale Sub-Responsabile presenti le stesse garanzie sufficienti alla messa in opera di misure tecniche ed organizzative appropriate, in modo che il trattamento risponda alle esigenze del Regolamento.

Il Responsabile che ricorre a Sub-Responsabili conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dei Sub-Responsabili qualora questi omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei Dati Personali.

Il Responsabile notifica al Titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del Sub-Responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.

Il Responsabile del trattamento concorda con il Sub-responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora il Responsabile del trattamento sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il Titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto con il Sub-responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

9. Diritti degli Interessati

Tenuto conto della natura del Trattamento, e nei limiti della propria competenza, il Responsabile s'impegna ad assistere il Titolare consentendogli di adempiere agli obblighi che quest'ultimo ha di dar seguito alle richieste degli Interessati nell'esercizio dei diritti loro riconosciuti dal Regolamento, supportandolo, nella misura in cui ciò sia possibile, mediante misure tecniche e organizzative adeguate.

Qualora gli Interessati esercitino i diritti loro riconosciuti dal Regolamento presso il Responsabile del trattamento presentandogli la relativa richiesta, questi deve avvisare senza ritardo il Titolare inoltrando le istanze tramite i canali di contatto concordati con il Titolare (e-mail dpo@provincia.re.it). Le Parti riconoscono e accettano che la responsabilità di rispondere a tali contatti, comunicazioni o corrispondenza è esclusivamente del Titolare e non del Responsabile.

10. Violazioni di Dati Personali

In caso di violazione dei dati personali trattati dal Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento coopera ed assiste il Titolare nell'ottenere le informazioni necessarie per permettere al Titolare l'eventuale notifica all'Autorità di vigilanza competente e ai soggetti interessati, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile.

Violazione riguardante dati trattati dal titolare del trattamento

In caso di una violazione dei dati personali conservati in archivi del Titolare e causate da azioni o omissioni non attribuiti al Responsabile del trattamento, quest'ultimo, nel limite delle sue competenze, assiste il titolare del trattamento:

a) nel notificare la violazione dei dati personali alla o alle autorità di controllo competenti, senza ingiustificato ritardo dopo che il titolare del trattamento ne è venuto a conoscenza, se del caso/(a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche);
b) nell'ottenere le seguenti informazioni che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679/, devono essere indicate nella notifica del titolare del trattamento e includere almeno:

- 1) la natura dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- 2) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- 3) le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del Titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo

c) nell'adempire, in conformità dell'articolo 34 del Regolamento all'obbligo di comunicare senza ingiustificato ritardo la violazione dei dati personali all'interessato, qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche

Violazione riguardante dati trattati dal responsabile del trattamento

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal Responsabile del trattamento, quest'ultimo ne dà notifica al titolare del trattamento non oltre le 24 ore dopo esserne venuto a conoscenza al Dirigente e all'Ind mail dpo@provincia.re.it. Il Responsabile è consapevole che una violazione non è limitata ai soli accadimenti derivanti dall'esterno, ma include anche incidenti derivanti dal trattamento interno che violano i principi di sicurezza e riservatezza come definito all'art. 4 punto 12 del Regolamento. Il Responsabile ha l'obbligo della comunicazione della violazione al Titolare anche se le violazioni sono subite dall'eventuale Sub-responsabile. La notifica contiene per quanto possibile:

- a) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);
- b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;
- c) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

Il Responsabile che viene a conoscenza di una Violazione dei Dati Personali dovrà adottare le appropriate misure di salvaguardia atte a contenerla e a mitigarne gli effetti.

11. Misure di sicurezza

Il Responsabile dichiara che il Servizio erogato è conforme ai requisiti del Regolamento e s'impegna ad adottare adeguate misure tecniche e organizzative ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento, nonché ogni altra misura indicata dal Titolare, o comunque eventualmente indicata come adeguata dall'Autorità di vigilanza con propria circolare, risoluzione o qualsivoglia altro provvedimento eventualmente diversamente denominato, al fine di proteggere i Dati Personali. Ciò include la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati (violazione dei dati personali).

Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli interessati.

Il Responsabile s'impegna ad adottare anche quanto previsto dal Provvedimento "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema" e di svolgere i controlli sull'operato degli amministratori di sistema, nonché sugli accessi logici ai sistemi di elaborazione ed agli archivi elettronici effettuati da quest'ultimi, in conformità alle previsioni del Provvedimento comunicando il risultato di tali controlli al Titolare.

Il Responsabile si obbliga, infine, a monitorare il buon funzionamento dei sistemi e delle misure di sicurezza adottate, nonché il rispetto di queste da parte dei soggetti che trattano i Dati Personali impegnandosi ad aggiornare le misure di sicurezza implementate alla luce della tipologia dei Dati Personali e dei trattamenti che sono necessari per l'erogazione del Servizio nonché tenendo conto dello sviluppo delle prassi e della normativa in tema di misure di sicurezza

Il Responsabile comunica per iscritto le soluzioni e l'elenco delle misure individuate ed adottate per rispettare tali obblighi

12. Audit e verifiche

Il Responsabile s'impegna a mettere a disposizione del Titolare la documentazione e le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi del presente Accordo, consentendo e contribuendo alle attività di revisione - comprese verifiche e ispezioni - realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

Il Responsabile riconosce e accetta che il Titolare, in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi, potrà chiedere al Responsabile la collaborazione per lo svolgimento, all'interno della struttura del Responsabile, di operazioni di verifica dell'esatto adempimento di quanto pattuito. L'attività di verifica potrà concretizzarsi sia attraverso attività di audit ed ispezione effettuate dal Titolare, direttamente o attraverso personale da questo incaricato, presso la sede del Responsabile del trattamento, sia attraverso la richiesta allo stesso di espletare attività di autovalutazione rispetto alle misure di sicurezza adottate ed all'osservanza delle misure impartite fornendone, a richiesta, documentazione per iscritto. In ogni caso il Titolare s'impegna affinché l'attività di verifica eventualmente svolta presso la sede del Responsabile del trattamento si svolga nel più breve tempo possibile – negli orari di ufficio e in giorni lavorativi – in modalità tale da non arrecare disturbo al regolare svolgimento dell'attività del Responsabile. I costi delle attività di audit saranno sostenute dal Titolare.

Il Responsabile, laddove proceda alla designazione di Sub-responsabili, si impegna a svolgere, a nome e per conto del Titolare, le attività di controllo di cui al capoverso precedente nei confronti di tali ultimi Sub-responsabili e, comunque, si obbliga ad impegnare questi ultimi a consentire i controlli del Titolare.

Su richiesta, le parti mettono a disposizione della o delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui al presente articolo, compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

13. Trasferimenti internazionali

Qualunque trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale da parte del Responsabile del trattamento è effettuato soltanto su istruzione documentata e scritta del Titolare del trattamento o per adempiere a un requisito specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento, e nel rispetto del capo V del regolamento (UE) 2016/679.

Il Titolare del trattamento conviene che, qualora il Responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del titolare del trattamento) e tali attività di trattamento comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del regolamento (UE) 2016/679, il Responsabile del trattamento e il sub-responsabile del trattamento possono garantire il rispetto del capo V del regolamento (UE) 2016/679 utilizzando le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, purché le condizioni per l'uso di tali clausole contrattuali tipo siano soddisfatte

14. Valutazione d'impatto

Il Responsabile, tenendo conto della natura del trattamento e per quanto di propria competenza, assiste il Titolare nella realizzazione della valutazione d'impatto relativa alla protezione dei dati e nella consultazione preventiva all'Autorità di Vigilanza, conformemente agli artt. 35 e 36 del Regolamento.

15. Inosservanza della Convenzione e risoluzione

Fatte salve le disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679, qualora il Responsabile violi gli obblighi che gli incombono a norma del presente accordo, il Titolare può dare istruzione al Responsabile di sospendere il trattamento dei dati personali se quest'ultimo non rispetta il presente Accordo. Il Responsabile informa prontamente il Titolare qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare il presente accordo.

Il Titolare ha il diritto di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile sia stato sospeso dal Titolare in conformità del punto precedente e il rispetto del presente Accordo non sia ripristinato entro un termine ragionevole;
- b) il Responsabile violi in modo sostanziale o persistente il presente Accordo, le decisioni vincolanti di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi al presente Accordo o gli obblighi che gli incombono a norma del Regolamento Europeo 2016/679.

Il Responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma del presente Accordo qualora, dopo aver informato il Titolare che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili, il Titolare del trattamento insista sul rispetto.

16. Responsabilità

Qualora dall'inottemperanza degli obblighi previsti dal presente Accordo o dal Regolamento in capo al Responsabile o al Sub Responsabile dovesse derivare al Titolare l'applicazione di una sanzione, ivi inclusa una sanzione amministrativa pecuniaria, o qualsivoglia pregiudizio, costo o spesa, il Responsabile o il Sub Responsabile sarà ritenuto direttamente responsabile nei confronti del Titolare, obbligandosi sin da ora a manlevare e tenere indenne il Titolare.

Il Responsabile si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da ogni eventuale danno, spesa, costo o onere derivanti da una Violazione dei Dati Personali subita dal Responsabile o da qualsivoglia Sub-responsabile.

17. Modifiche della Normativa vigente in materia di protezione dei dati personali

Nel caso in cui intervengano modifiche della Normativa vigente in materia di protezione dei dati personali per in grado di incidere sulle responsabilità e gli obblighi imposti dal presente Accordo, il Titolare può proporre le modifiche del presente Accordo necessarie al rispetto delle nuove previsioni normative.

Le modifiche si intendono approvate dal Responsabile se questi non si oppone entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione delle stesse.

Ove l'Accordo sia modificato, il Responsabile del trattamento s'impegna affinché variazioni equivalenti siano apportate, senza ritardo, negli accordi posti in essere con i Sub-Responsabili

Nel caso in cui il Responsabile non accetti le modifiche dovrà fornire idonea motivazione, e il Titolare e il Responsabile si impegnano a discutere e negoziare in buona fede le possibili modifiche al presente Accordo necessarie al rispetto della Normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Qualora non venga trovato un accordo durante le negoziazioni del presente Accordo o qualora il Responsabile non motivi il rifiuto delle modifiche proposte dal Titolare, il Titolare avrà facoltà di recedere dal contratto/ordine di acquisto e dal presente Accordo, con conseguente applicazione dell'articolo 16 del presente Accordo.

18. Gerarchia

In caso di contraddizione tra il presente Accordo e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione del presente Accordo, o conclusi successivamente, prevale il presente Accordo.

19. Cooperazione con l'Autorità di vigilanza

Il Responsabile si obbliga ad informare il Titolare, senza ritardo e per iscritto, in merito ad ispezioni ricevute da parte dell'Autorità di vigilanza o dell'Autorità Giudiziaria aventi ad oggetto questioni rilevanti in materia di protezione dei Dati Personali e relative ai trattamenti svolti per conto del Titolare, sempre che ciò non sia vietato dall'Autorità

Il Responsabile si impegna altresì a collaborare, su richiesta del Titolare, in qualunque indagine svolta dalle autorità indicate in precedenza e/o qualsiasi altra autorità pubblica italiana o estera.

20. Restituzione e cancellazione dei dati.

Alla cessazione dell'erogazione del Servizio il Responsabile del trattamento, senza alcun costo per il Titolare e senza indebito ritardo, è tenuto a cancellare o, a scelta del Titolare, a restituirgli tutti i Dati Personali, qualora conservati sui sistemi del Responsabile. In caso di cancellazione il Responsabile dovrà adottare sistemi che permettano una cancellazione sicura di tutte le copie esistenti, ivi incluso i back up, entro 30 giorni, certificando e documentando per iscritto l'esecuzione di tali adempimenti, salvo che obblighi di legge impediscano tale cancellazione. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il Responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.

All'atto della restituzione e/o cancellazione dei dati il Responsabile dovrà fare rispettare le stesse Istruzioni anche al/ai Sub-Responsabile/i (qualora designato/i).

21. Validità, cessazione e modifiche

Il presente Accordo è da ritenersi valido per tutta la durata dell'erogazione del Servizio da parte del Responsabile, così come stabilite nella Convenzione in essere tra le Parti e delle operazioni di trattamento ad esso connesse.

Le parti possono proporre eventuali modifiche all'Accordo, ove le ritengano ragionevolmente necessario anche per soddisfare i requisiti delle leggi applicabili alla protezione dei Dati Personali.

Ove l'Accordo sia modificato, il Responsabile del trattamento s'impegna affinché variazioni equivalenti siano apportate, senza ritardo, negli accordi posti in essere con i Sub-Responsabili.

Per la Provincia di Reggio Emilia

[indicare riferimenti soggetto sottoscrittore]

Per il Responsabile, per integrale accettazione dell'Accordo:

[indicare riferimenti soggetto sottoscrittore]

**CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E L'UNIONE/COMUNE _____ PER
LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO ISPETTIVO**

T R A

La Provincia di Reggio Emilia, con sede a Reggio Emilia in Corso Garibaldi n. 59 – CF 00209290352, legalmente rappresentata dal Presidente pro-tempore Dott. Giorgio Zanni, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto,

E

L'Unione/Comune _____ con sede in _____ C.F. _____ legalmente rappresentata/o dal/dalla Presidente/Sindaco/a pro-tempore _____, che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto

PREMESSO CHE

- l'art. 1, comma 85, lettera d), della legge 7 aprile 2014 n. 56, stabilisce che le Province esercitino, tra le altre, anche la funzione fondamentale di assistenza tecnico amministrativa agli enti locali del territorio;
- il successivo comma 89 stabilisce che “[...] *sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali [...]*”;
- l'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- l'art. 1, comma 62, della Legge n. 662/1996 prevede che *“Per effettuare verifiche a campione sui dipendenti delle pubbliche amministrazioni, finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 65, le amministrazioni si avvalgono dei rispettivi servizi ispettivi”*;
- con decreto del Presidente n. 198 del 23/09/2022 è stato istituito il Servizio Ispettivo della Provincia di Reggio Emilia;
- con decreto del Presidente n. 253 del 03/11/2022 è stato approvato il “Regolamento per gli incarichi esterni da parte dei dipendenti della provincia di Reggio Emilia e di funzionamento del servizio ispettivo”, successivamente modificato con decreto del Presidente n. 118 del 11/07/2023 (di seguito anche: Regolamento provinciale);
- la Provincia di Reggio Emilia ha ritenuto di proporre alle Unioni/Comuni del territorio provinciale la possibilità di aderire alla gestione associata del Servizio Ispettivo, approvando il relativo schema di convenzione con deliberazione consiliare n. ____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
- l'Unione/Comune _____ con deliberazione consiliare n. ____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ha aderito alla gestione associata proposta dalla Provincia relativamente al Servizio Ispettivo, approvando il relativo schema di convenzione;
- l'Unione _____, con la deliberazione consiliare sopra citata, ha aderito alla gestione associata anche in nome e per conto dei Comuni costituenti l'Unione stessa [oppure] dei Comuni di _____ (eliminare se non pertinente)

CONSIDERATO CHE

la gestione, in forma associata, del Servizio Ispettivo rappresenta una soluzione qualificata, in quanto assicura lo svolgimento delle competenze e delle attività in ossequio ai principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.
2. Tutti i rinvii a disposizioni di legge contenuti nella presente convenzione devono intendersi di natura dinamica e, pertanto, la relativa modificazione o l'emanazione di nuove disposizioni, addizionali o sostitutive di quelle richiamate, implicherà la loro automatica applicazione.

Art. 2 - Oggetto e finalità della Convenzione

1. La presente convenzione ha per oggetto la gestione unificata delle funzioni del Servizio ispettivo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 62, della Legge n. 662/1996, dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 1 comma 89 della legge n. 56/2014.
2. Il Servizio Ispettivo ha la funzione di accertare l'osservanza, da parte del personale, anche a tempo determinato, delle vigenti disposizioni in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi e di conflitto di interessi, anche potenziale, così come stabilito dagli articoli 1, commi da 56 a 65, della legge del 23 dicembre 1996 n. 662, dagli artt. 60 e ss. del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, dall'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, oltre che da ulteriori specifiche disposizioni regolanti la materia. Le verifiche del Servizio Ispettivo, le cui funzioni sono assunte in gestione unificata, si estendono al personale dipendente dalla Provincia e dagli enti aderenti, dirigente e non, con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.
3. In via generale, il ruolo del Servizio Ispettivo non elimina né sostituisce compiti e responsabilità di controllo previste da disposizioni normative e regolamentari in capo agli enti aderenti. Ogni ente, pertanto, è tenuto a svolgere le attività e le verifiche di propria competenza.
4. La finalità che con la suddetta gestione unificata si intende perseguire, consiste nell'assicurare:
 - lo svolgimento coordinato e omogeneo delle funzioni ispettive sul territorio provinciale, creando un polo unitario per la Provincia, i Comuni e le Unioni;
 - la specializzazione delle professionalità dedicate chiamate a presidiare attività complesse e ad elevata tecnicità;
 - il contenimento dei costi a livello di area vasta rispetto alle gestioni autonome o alla esternalizzazione ad enti che abbiano sede al di fuori del territorio provinciale.

Art. 3 - Struttura organizzativa

1. Le parti convengono di attribuire le funzioni di Servizio Ispettivo Associato alla struttura individuata con decreto del Presidente della Provincia come Servizio Ispettivo per la Provincia di Reggio Emilia.
2. La Provincia di Reggio Emilia pone a disposizione, per le attività di cui alla presente Convenzione:

- le risorse umane, allo stato rappresentate dal Segretario Generale, o suo sostituto in caso di assenza o impedimento, e da n. 1 risorsa umana cui sono affidati i compiti di segreteria (per la quota di tempo dedicata);
 - i locali;
 - le attrezzature ed i servizi che si rendono necessari per il corretto funzionamento del Servizio Ispettivo Associato;
 - l'indirizzo di posta elettronica certificata upd@cert.provincia.re.it e l'indirizzo di posta elettronica upd@provincia.re.it.
3. Al Servizio Ispettivo Associato, nell'espletamento delle proprie attività, è garantita autonomia decisionale e di gestione.

Art. 4 - Modalità operative

1. Il funzionamento del Servizio Ispettivo Associato è disciplinato dal "Regolamento per gli incarichi esterni da parte dei dipendenti della provincia di Reggio Emilia e di funzionamento del servizio ispettivo" della Provincia di Reggio Emilia.
2. Il Servizio ispettivo associato fornisce indicazioni operative per la trasmissione dei dati da parte degli enti aderenti, quanto agli esiti dell'estrazione del campione e ad ogni altra informazione e documentazione necessaria ai fini del procedimento.

Art. 5 – Competenze ed attività del Servizio ispettivo Associato

1. Le competenze del Servizio Ispettivo Associato sono quelle previste dalla legge e dal Regolamento provinciale.
2. Il Servizio Ispettivo Associato assicura l'esercizio della funzione ispettiva, in nome e per conto degli enti aderenti, svolgendo le seguenti attività:
 - a) richiedere all'ente aderente, con missiva dedicata, recante anche l'illustrazione delle modalità operative, la trasmissione, entro un termine definito, dell'elenco dei dipendenti sorteggiati, al fine di avviare l'attività ispettiva oggetto della convenzione;
 - b) comunicare al singolo dipendente, per il tramite dell'ente aderente, l'avvio del procedimento ispettivo;
 - c) avviare il procedimento ispettivo nei confronti del personale che, anche non ricompreso nel campione, sia oggetto di specifica segnalazione da parte dell'ente aderente;
 - d) acquisire presso organi di vigilanza, uffici pubblici e soggetti privati qualunque documento o informazione utile per le verifiche di propria competenza; il servizio ispettivo può, altresì, chiedere al personale sottoposto a verifica ogni documento che si riferisca ad attività lavorative svolte a favore di soggetti terzi, anche ad integrazione di quanto già acquisito dall'ufficio;
 - e) concludere il procedimento con un verbale integrale delle attività svolte recante anche le valutazioni finali in forma sintetica, che viene comunicato all'interessato, per il tramite dell'ente aderente, oltre che al datore di lavoro per i provvedimenti conseguenti;
 - f) ulteriori attività utili ai fini del qualificato esercizio delle funzioni ispettive, nei limiti delle competenze di legge e di regolamento.

Le modalità di trasmissione del verbale conclusivo del procedimento a enti o soggetti terzi sono definiti di comune accordo fra la Provincia e l'ente aderente.

3. Nello svolgimento di tutte attività di cui al comma 2, il Servizio Ispettivo Associato potrà richiedere

all'Ente presso cui opera il dipendente segnalato, chiarimenti, integrazioni e approfondimenti.

Art. 6 – Competenze ed attività degli enti aderenti

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 2, comma 3, sono di competenza degli enti aderenti:
 - l'individuazione di un referente, e di un sostituto, per la presente convenzione (preferibilmente il Responsabile del Servizio Personale o il Segretario/Vicesegretario), figura cui farà capo il Servizio Ispettivo Associato per tutti i contatti necessari e le dovute comunicazioni;
 - l'estrazione del campione e la relativa comunicazione al Servizio Ispettivo Associato;
 - la trasmissione ai dipendenti interessati della comunicazione di avvio del procedimento, di eventuali comunicazioni intermedie e del verbale conclusivo; dell'avvenuta consegna dovrà essere data prova al Servizio Ispettivo Associato;
 - la diffusione della conoscenza di quanto previsto in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, dalla legge, dal Regolamento di ente e dal Codice di Comportamento;
 - la vigilanza circa l'applicazione, da parte del personale non dirigente e dirigente, degli obblighi di legge, del codice di comportamento (generale e specifico dell'Amministrazione) e di quanto previsto dal PTPCT;
 - la segnalazione di specifiche violazioni;
 - l'assunzione dei provvedimenti conseguenti all'esito istruttorio.
2. Al fine di garantire, al contempo, la piena riservatezza delle comunicazioni fra l'ente aderente e il Servizio Ispettivo Associato e l'attestazione, con massimo valore legale, dell'invio e della ricezione delle stesse, gli enti aderenti sono invitati ad istituire un indirizzo dedicato di posta elettronica certificata che diverrà canale di contatto privilegiato con il titolare dell'azione disciplinare. Nel caso in cui l'ente aderisca anche alla convenzione per la gestione unificata delle funzioni di UPD, l'indirizzo PEC potrà essere il medesimo.

Art. 7 – Impegni delle Parti

1. La Provincia di Reggio Emilia e l'ente aderente adottano ogni misura utile a consentire la corretta e tempestiva comunicazione di documenti, informazioni e dati e la reciproca collaborazione al fine del rispetto dei termini previsti dal Regolamento provinciale.
2. Il Servizio Ispettivo Associato fornirà le indicazioni operative per supportare gli enti aderenti nell'esercizio delle rispettive attività e competenze.
3. La Provincia di Reggio Emilia si impegna ad organizzare sessioni formative, anche con formatori esterni specializzati, nelle materie conferenti, destinate ai Responsabili del Servizio Personale degli enti aderenti e ai dipendenti da questi ultimi individuati.
4. La Provincia di Reggio Emilia si impegna a favorire la progressiva omogeneizzazione e coerente aggiornamento, a livello di area vasta, di regolamenti, disposizioni applicative, modulistica e quanto altro ritenuto utile, in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi e di conflitto di interessi.
5. Le Parti si impegnano, inoltre, per quanto di propria competenza, all'osservanza del segreto d'ufficio e della riservatezza nell'espletamento dei propri compiti.

Art. 8 - Oneri finanziari a carico del Comune/Unione aderente

1. Come contributo annuo per le spese generali di funzionamento della gestione associata del Servizio Ispettivo, si prevede a carico degli enti aderenti una quota pari ad € 10,00 per dipendente (inclusi i dirigenti), a titolo di trasferimento alla Provincia di Reggio Emilia. Il numero dei dipendenti è determinato come media aritmetica (con arrotondamento all'unità superiore) tra il numero dei dipendenti assunti a tempo determinato e indeterminato al 1° gennaio e al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello di riferimento. Nel caso in cui l'Unione aderisca anche in nome e per conto dei Comuni costituenti, il numero dei dipendenti deve essere determinato con riferimento alla dotazione dell'Unione e dei Comuni.
2. In caso di adesione in corso di anno, la convenzione ha efficacia dalla data della sottoscrizione delle parti e il contributo annuo per le spese generali è parametrato al periodo di vigenza convenzionale, assumendosi per intero la mensilità in cui è intervenuta la sottoscrizione.
3. L'ente aderente è, inoltre, tenuto al rimborso delle spese documentate per missioni e trasferte nel caso in cui l'attività del Servizio Ispettivo Associato debba svolgersi in una sede diversa dalla sede della Provincia di Reggio Emilia, oltre che delle eventuali spese postali necessarie per le comunicazioni e notificazioni.
4. Le spese di cui al comma 1 sono versate dall'ente aderente entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, con le modalità che verranno comunicate dalla Provincia di Reggio Emilia.
5. Le spese di cui al comma 3 sono liquidate entro 30 giorni dalla richiesta della Provincia di Reggio Emilia.

Art. 9 – Durata della convenzione e recesso

1. La presente Convenzione ha efficacia triennale e decorre dal 1° gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2028.
2. La presente Convenzione è, altresì, aperta all'adesione successiva da parte di altri enti, per i quali vige la medesima scadenza (31 dicembre 2028) di cui al comma precedente.
3. Ciascun Ente può recedere anticipatamente dalla presente convenzione, salvo preavviso di almeno 3 mesi da comunicarsi a mezzo PEC. Gli effetti della risoluzione decorrono dal primo giorno del quarto mese successivo alla comunicazione di recesso; in tale caso, il contributo di cui all'art. 8 è parametrato al periodo in cui la convenzione ha avuto efficacia.
4. In caso di recesso anticipato o di mancato rinnovo della convenzione al termine dei tre anni, nel caso di procedimenti non ancora terminati, il Servizio Ispettivo Associato trasferisce gli atti all'ufficio indicato dall'ente aderente.

Art. 10 – Controllo e vigilanza.

1. Al termine della vigenza della presente Convenzione, viene redatto un report sui procedimenti ispettivi condotti dal Servizio Associato, che viene trasmesso al Presidente della Provincia e agli enti aderenti.
2. Il Servizio Ispettivo Associato, con cadenza almeno annuale, riunisce i referenti individuati dagli enti aderenti, al fine di effettuare:
 - una valutazione complessiva dell'andamento dell'attività;
 - una verifica in merito all'adeguatezza della consistenza della struttura organizzativa;
 - una valutazione su ogni altro aspetto rilevante dell'attività.

Art. 11 - Controversie

1. Le parti si impegnano a risolvere bonariamente tutte le controversie che dovessero insorgere dall'esecuzione della presente convenzione.
2. Qualora non si addivenisse ad una soluzione conciliativa delle controversie, la loro risoluzione è demandata all'organo giurisdizionale competente per il Foro di Reggio Emilia.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

1. Limitatamente alle finalità di cui alla presente convenzione, l'ente aderente costituisce la Provincia di Reggio Emilia quale responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28, commi 3 e 4, del Regolamento UE 2018/679, regolando i reciproci rapporti sulla base dell'accordo allegato sub A), che viene sottoscritto unitamente alla presente convenzione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Art. 13 - Spese di registrazione

1. Il presente atto è esente da registrazione ai sensi dell'art.1 Tabella allegata al D.P.R. 131/86.
E' esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella all. B) al D.P.R. 26/10/1972, n. 642.

La presente convenzione, a valere ad ogni effetto di legge, viene stipulata mediante sottoscrizione con firma digitale

LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

L'UNIONE/COMUNE _____

Servizio/Ufficio: Servizio Affari Generali
Proposta N° 2025/4416

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (UPD) E DEL SERVIZIO ISPETTIVO.

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000, N°267.

Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

Li, 10/12/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO

F.to GARUTI ANNA LISA

Servizio/Ufficio: Servizio Affari Generali
Proposta N° 2025/4416

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (UPD) E DEL SERVIZIO ISPETTIVO.

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000, N°267.

Regolarità Contabile: FAVOREVOLE

Li, 10/12/2025

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to DEL RIO CLAUDIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 45 DEL 18/12/2025**

**APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE
ASSOCIATA DELL'UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (UPD) E
DEL SERVIZIO ISPETTIVO.**

Ai sensi degli artt. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della L. 69/2009 si certifica che copia della suddetta deliberazione è pubblicata all'Albo pretorio, per 15 giorni consecutivi, dal 29/12/2025

Reggio Emilia, lì 29/12/2025

IL RESPONSABILE

F.to GARUTI ANNA LISA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.